

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

268.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 1993**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA****INDICE**

PAG.	PAG.
Disegni di legge: (Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	
19823	
Disegni di legge di conversione: (Annunzio della presentazione)	
19824	
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	
19824	
(Autorizzazioni di relazione orale) . . .	19824
Disegno di legge di conversione (Discussione): Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (3162). PRESIDENTE	
19828, 19830	
	DALLA VIA ALESSANDRO (gruppo liberale), <i>Relatore</i>
	19828
	MALVESTIO PIERGIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
	19830
	Disegno di legge di conversione (Discussione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (3193). PRESIDENTE
	19830, 19834, 19835, 19836, 19838, 19841, 19843, 19845, 19851, 19853
	ALIVERTI GIANFRANCO (gruppo DC)
	19838
	ANGELINI PIERO MARIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>
	19831, 19834, 19835, 19851

268.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

PAG.	PAG.
FILIPPINI ROSA (gruppo PSI) . . . 19835, 19836, 19837	FINCATO LAURA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 19855
RIZZI AUGUSTO (gruppo repubblicano) 19841	
RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . 19845, 19851	Missioni 19823
SPINI VALDO, <i>Ministro dell'ambiente</i> . 19835	
TESTA ENRICO (gruppo PDS) 19843	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (2510).	Per lo svolgimento di interrogazioni e per la risposta scritta ad una interrogazione:
PRESIDENTE 19854, 19855	PRESIDENTE 19856
ALESSI ALBERTO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 19854, 19855	BOTTINI STEFANO (gruppo PSI) 19856
FERRARI MARTE (gruppo PSI) 19854	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 19856
FINCATO LAURA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 19854, 19855	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	Per un dibattito sui servizi segreti:
S. 842. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3024).	PRESIDENTE . . . 19824, 19825, 19826, 19827
PRESIDENTE 19855	BIANCO GERARDO (gruppo DC) 19825, 19826
ALESSI ALBERTO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 19855	LETTIERI MARIO (gruppo PDS) 19826
FERRARI MARTE (gruppo PSI) 19855	TATARELLA GIUSEPPE (gruppo MSI-destra nazionale) 19824
	Per un'inversione dell'ordine del giorno:
	PRESIDENTE 19830
	BIANCO GERARDO (gruppo DC) 19830
	Proposte di legge:
	(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) 19823
	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 19823
	Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa 19827
	Ordine del giorno della seduta di domani 19856

La seduta comincia alle 16.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 ottobre 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Benedetti, Caldoro, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, Di Pietro, Gottardo, Grilli, Matulli, Patuelli e Principe sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Esteri):

«Modifica alla legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente i comitati degli italiani

all'estero» (3170) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

«Difesa dei monumenti e degli altri beni dai danni arrecati con vernici spray» (3239) *(con parere della I, della II, della V, della VI, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

TATARELLA ed altri; MARTINAT ed altri; PARLATO e VALENSISE; MARTINAT ed altri; IMPOSIMATO ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; BOTTA ed altri; CERUTTI ed altri; MARTINAT ed altri; DEL BUE ed altri; MAIRA; FERRARINI ed altri; BARGONE ed altri; TASSI; RIZZI ed altri; MAURIZIO BALOCCHI ed altri; PRATESI ed altri; MARCUCCI e BATTISTUZZI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» *(già approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato)* (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1784-1904-1998-2145-B) *(con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).*

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscrit-

ta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, per la quale la XII Commissione permanente (Affari sociali), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

ARMELLIN: «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti» (1354).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La XII Commissione permanente (Affari sociali) e la VIII Commissione permanente (Ambiente) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea, rispettivamente, sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» (3195).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» (3196).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede refe-

rente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 1993, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (3291).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 10 novembre 1993.

Per un dibattito sui servizi segreti.

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziarla per avermi concesso di intervenire sull'ordine dei lavori, in rapporto ad un argomento di grande attualità devo dire — con il sorriso mi auguro benedicente dell'onorevole Bianco — che il calendario fissato nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che prevedeva un dibattito sui servizi segreti, è stato superato dagli eventi.

Quel che accade in Italia si incarica di superare tutti gli accordi e le ipotesi fatte a tavolino. Mi riferisco al problema della discussione in Assemblea della questione dei servizi segreti, dei documenti e di tutto ciò

che è connesso a quella polemica. Si dovrebbe trattare di un dibattito svolto in un Parlamento attento ai problemi del paese, in una democrazia che, per lo meno in teoria, considera centrale la funzione del Parlamento. Invece assistiamo oggi ancora una volta ad una visione del Parlamento come semplice terminale di giochi politici relativi ai vari problemi all'ordine del giorno.

Sollecitiamo pertanto la Presidenza ed i presidenti dei gruppi ad unirsi alla nostra richiesta relativa alla necessità di svolgere con immediatezza un dibattito sui servizi segreti e sui recenti provvedimenti in materia. Né si può rispondere che oggi il Presidente Ciampi si recherà presso il Comitato Pecchioli per illustrare le linee di azione del Governo. Quel Comitato, a parte la delegittimazione del suo presidente provvisorio, non si fa carico del problema della trasparenza verso l'esterno in relazione ad interrogativi che ci vengono posti dalla pubblica opinione.

La nostra richiesta, quindi, è di trovare una finestra (ricorro ad un termine che si usa in gergo) per discutere di questi problemi; e su di essa chiediamo il consenso del Governo, che è *dominus* sul problema, della Presidenza e dei presidenti dei gruppi parlamentari. Ci rendiamo conto che il Parlamento è sempre l'ultimo a discutere di questi argomenti. In una giornata come questa, il Parlamento si muove soltanto — come accade nella Commissione cultura, onorevole Bianco — secondo un ordine dei lavori stacanovista, per compiacere una richiesta della DC appoggiata dal PDS. Ecco qual è tuttora la realtà della situazione: viviamo ancora in un regime di solidarietà nazionale, al di là delle proiezioni future che ogni singolo esponente dei due schieramenti — la DC ed il PDS — assegna al proprio ruolo interno al partito!

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, signor Presidente, ha l'amabilità di prendere in giro un gruppo parlamentare con riferimento a tre sue iniziative politiche, tre lettere; ha, cioè, comunicato, onorevole Bianco, che le mie richieste di far acquisire anche dal Comitato per i servizi segreti la documentazione depositata presso la Commissione

ne stragi sulla *Gladio rossa* sono agli atti del Comitato e quindi all'esame e alla libera valutazione dei componenti. Abbiamo un presidente delegittimato, che dovrebbe essere cacciato con la gru dal Comitato, il quale offende una parte del Parlamento che chiede di discutere del problema. Egli risponde, onorevole Bianco, in pratica come segue: «la tua lettera è agli atti; se gli altri colleghi», (cioè i colleghi non miei, perché noi non siamo rappresentati) «i colleghi della DC la vogliono vedere, possono farlo». Punto e basta. Insomma, non risponde al quesito, malgrado sia stato investito del problema sia dal Presidente della Camera sia dal Presidente del Senato. L'onorevole Pecchioli in sostanza agisce da tutti i punti di vista come soggetto extraterritoriale, e rispetto al Parlamento e rispetto alla geografia del suo paese.

Ecco perché la nostra richiesta si salda con la denuncia di una solidarietà nazionale, di un asse DC-PDS che fa il bello ed il cattivo tempo nella Commissione cultura — dove noi questa sera prenderemo decisioni atte ad esprimere la nostra protesta — e nel Comitato per i servizi segreti. Speriamo che, con riferimento alla nostra richiesta, finisca oggi il «manto», l'accordo DC-PDS e che almeno uno dei due gruppi si dichiari d'accordo con noi nel richiedere immediatamente un dibattito in Assemblea sul problema dei servizi segreti e delle recenti denunce ed accuse.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, dichiaro subito che vedrei con favore un dibattito su interrogazioni ed interpellanze per questioni riguardanti ciò che è accaduto nell'ambito dei servizi segreti, ed anche per chiarire le posizioni politiche, gli indirizzi, quelli che devono essere il ruolo e la funzione dei servizi segreti che troppe volte vengono utilizzati per fare polemiche politiche e sono strumentalizzati a fini di parte invece di preoccuparsi — come dovrebbe accadere in un paese che voglia guardare al suo futuro con tranquillità — di individuare e porre in

essere l'assetto e la migliore organizzazione dei servizi stessi.

Indubbiamente sarebbe opportuno che il Parlamento si occupasse della questione, anche con dibattiti più generali e coinvolgenti.

Vorrei subito osservare, Presidente, che ritengo un atto di grande sensibilità la pronta risposta che il Presidente del Consiglio dà nel Comitato per i servizi di sicurezza.

Onorevole Tatarella, al di là delle valutazioni che si possono dare sul presidente del Comitato, come su altri uomini politici, devo dire che in generale si possono esprimere le contestazioni più grandi e critiche anche feroci; naturalmente alcuni di questi rilievi si agitano anche nella mia mente e credo che vi siano aspetti preoccupanti che riguardano l'attuale presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. Ma io vorrei che ci si mettesse d'accordo su un punto: noi non possiamo ripetere continuamente le parole «delegittimazione», e «delegittimato»: attraverso il sistema, infatti, per cui esponenti regolarmente eletti vengono dichiarati delegittimati soltanto perché si possono rivolgere loro critiche politiche, ad un certo punto distruggiamo le istituzioni. Se l'obiettivo di talune forze politiche è di delegittimare tutto (ma penso non lo sia), si continui sulla strada perversa della polemica politica: sono allora delegittimati il Parlamento il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e le Commissioni. A questo punto distruggiamo le istituzioni stesse...

Onorevole Tatarella, mi consenta: cercate di cambiare argomento e di diventare più ricchi di idee, piuttosto che ripetere la solita solfa dell'alleanza o dell'intesa fra PDS e democrazia cristiana, del patto consociativo o storie del genere. Sono critiche che avevano ragion d'essere per il passato ma che oggi non credo valgano più. Noi facciamo la nostra parte: ad esempio siamo convinti che la Commissione cultura debba affrontare e chiudere rapidamente il discorso relativo alla riforma della scuola secondaria superiore. Personalmente sono intervenuto per correggere aspetti essenziali della riforma; non vi è affatto, dunque, l'atteggiamento da lei richiamato. Alcuni elementi devono essere

rivisti (penso a taluni aspetti populistici), si deve difendere meglio l'autonomia didattica degli insegnanti e i collegi dei professori devono essere posti in una diversa condizione nell'assetto che si vuole dare all'autonomia scolastica (ma non è il caso di parlare adesso di tali argomenti).

Non vi è, pertanto, consociativismo di alcun genere, ma soltanto la volontà di far sì che le leggi siano approvate rapidamente. Se voi del Movimento sociale italiano date un apporto in questo senso, a mio giudizio contribuite a mandare avanti il paese, attraversato da crisi profonde che tutti dovremmo avere interesse a superare, difendendo l'ordinamento democratico.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bianco, e sull'ordine dei lavori?

GERARDO BIANCO. Si vada avanti sulla base dell'attuale ordine dei lavori. Ci rimettiamo alle decisioni del Governo per la risposta ad interrogazioni ed interpellanze: non chiediamo alcuna anticipazione. La questione può essere affrontata nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, la sede migliore per decidere al riguardo.

La ringrazio, Presidente, anche per avermi riportato all'argomento; qualche volta accade che ci si allontanano.

PRESIDENTE. La Presidenza ascolta sempre con grande interesse le motivazioni; qualche volta, poi, bisogna anche sentire il dispositivo!

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessario discutere delle interrogazioni ed interpellanze presentate in merito alle vicende di questi giorni. Il clima torbido effettivamente impone che si svolga una discussione puntuale in Parlamento; è bene che la questione non sia affrontata semplicemente nella Commissione competente. Mi rimetto alla valutazione, che mi

auguro tempestiva, della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Anch'io vorrei tranquillizzare l'onorevole Tatarella intanto su un aspetto: il richiamo costante al consociativismo tra democrazia cristiana e partito democratico della sinistra mi sembra ormai stanco. È stato, infatti, ribadito con forza e più volte che siamo alternativi alla democrazia cristiana e che lo saremo anche in futuro. Questo non ci esime comunque dal trovare, sulle grandi questioni nell'interesse del paese, eventuali intese, pur da posizione diversa.

Per quanto riguarda le critiche al senatore Pecchioli, esse sono davvero fuori tempo e stanche. Non spetta a me fare l'avvocato difensore; il senatore Pecchioli non ha bisogno di difesa d'ufficio. Credo che egli svolga con serietà, rigore e competenza il suo ruolo di presidente di un Comitato assai delicato per la vita del nostro paese, il cui futuro deve stare a cuore a tutti noi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che abbiamo esaurito gli interventi sull'ordine dei lavori. Debbo ringraziare i colleghi che hanno sollevato la questione, intanto come prova di sensibilità del Parlamento nei confronti di problemi che sono attuali. Voglio però ricordare — mi sembra sia stato peraltro fatto da tutti i colleghi intervenuti, a cominciare proprio dall'onorevole Tatarella — che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso in modo unanime di discutere su questo punto, ma di farlo dopo aver affrontato una questione che è stata ritenuta più urgente, quella dell'occupazione.

L'onorevole Tatarella si appella, però, a fatti nuovi, che sono intervenuti dopo la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Debbo ricordare ancora una volta che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso su questo punto all'unanimità, senza alcun dissenso.

Come dicevo, l'onorevole Tatarella si appella a fatti nuovi; credo allora che egli farà valere l'insorgenza di nuovi eventi, politicamente rilevanti, chiedendo al Presidente della Camera che nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo — che

si terrà tra qualche giorno — la questione venga nuovamente discussa. Il Presidente della Camera prenderà nota — come ha sempre fatto — di tale richiesta ed in quella sede si decideranno le modalità di una discussione tempestiva, ma anche meditata, di questo delicato problema.

Aggiungo un'ultima considerazione, onorevole Tatarella: il Parlamento non si è mai distratto su questi temi così importanti. Ricordo, anche per esperienza delle mie responsabilità, che nel 1987 la I Commissione svolse un'indagine conoscitiva molto approfondita, i cui atti sono stati pubblicati a cura della Camera (l'onorevole Tatarella potrà consultarli quando vuole, perché sono in archivio) sullo stato dei servizi di informazione e per la sicurezza. Allora si tennero una serie di audizioni.

Il Parlamento, quindi, si è occupato fin dal 1987 del problema, avanzando anche delle proposte di riforma.

GIUSEPPE TATARELLA. Ero componente del relativo Comitato.

PRESIDENTE. Il Parlamento è sempre stato molto attento.

Comunque, la questione potrà essere discussa nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta del 29 ottobre scorso che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VI Commissione (Finanze):

ROSINI e PIRO; TURCI ed altri: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi» (1638-2827) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Attività produttive):

ALIVERTI ed altri; PIERMARTINI ed altri; STRADA; GUGLIELMO CASTAGNETTI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO e PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (1045-1066 -1365-1425-2480-2926) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (3162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso (suppongo: norme sul rimborso!) ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 377 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3162.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 14 ottobre scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Dalla Via, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRO DALLA VIA, *Relatore*. Come è noto, sugli interessi derivanti dai titoli

pubblici viene effettuata una ritenuta, attualmente del 12,50 per cento, a titolo di acconto per le società di persone e per quelle di capitali, di imposta nei confronti delle persone fisiche.

Tale ritenuta viene effettuata anche nei confronti dei non residenti, i quali, in seguito all'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, possono talvolta trovarsi nelle condizioni di richiedere il rimborso, totale o parziale, della ritenuta subita. Tutto ciò in quanto l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sancisce la prevalenza degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sulle norme di legge interne.

Inoltre, l'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilisce che le sue disposizioni si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Nell'ipotesi che i soggetti non residenti desiderino vedere riconosciuta l'esenzione parziale o totale dalla tassazione in virtù di convenzione internazionale, il sistema attuale prevede una procedura manuale di rimborso, attivata su apposita istanza diretta all'intendenza di finanza di Roma, la quale ha tempi molto lunghi di evasione, con aggravio di oneri per l'amministrazione, la quale deve anche corrispondere un interesse annuo del 9 per cento sui ritardati rimborsi.

Con il decreto in esame, si intende evitare il formarsi di queste situazioni di credito da parte dei non residenti sottoscrittori di titoli di Stato, riconoscendo loro, direttamente al momento dello stacco della cedola, un maggiore interesse dovuto all'applicazione di una ritenuta inferiore o nulla, a seconda delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali esistenti con il paese di residenza del soggetto.

L'obiettivo è, quindi, quello di operare la ritenuta nella misura effettivamente spettante in relazione agli obblighi convenzionali. Poiché il sistema dei pagamenti per i titoli di Stato posseduti dai non residenti vede coinvolte, di fatto, quasi esclusivamente banche italiane, o filiali italiane di banche estere, viene affidato alle aziende di credito italiane il compito di fungere da filtro per le

richieste di applicazione della ritenuta convenzionale presentate dai detentori dei titoli. Pertanto, a tal fine, risulta indispensabile che una azienda di credito italiana sia sub-depositaria dei titoli stessi.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone che il Ministero delle finanze comunichi periodicamente al Ministero del tesoro, abilitato ad operare le ritenute, l'ammontare delle stesse, non applicabile in forza delle convenzioni o degli accordi internazionali che siano stati resi esecutivi in Italia. La comunicazione è effettuata sulla base di un'idonea documentazione, che deve essere fornita sia dai soggetti non residenti interessati, sia dalle autorità fiscali estere, che evidentemente dovranno certificare l'idoneità del soggetto a fruire di una riduzione dell'imposizione, sia infine dagli enti creditizi o finanziari presso i quali siano depositati, direttamente o indirettamente, i titoli.

A tal fine, il comma 4 equipara alle aziende di credito italiane sub-depositarie quegli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli che aderiscano ai conti accentrati titoli della Banca d'Italia (Euroclear e Cedel), obbligandoli però a nominare un rappresentante in Italia. Il Ministero del tesoro, ricevuta la comunicazione dell'amministrazione finanziaria, provvede a riconoscere l'ammontare delle maggiori somme spettanti sugli interessi e proventi ai soggetti non residenti, consentendo alle banche italiane sub-depositarie dei titoli di provvedere al pagamento nei confronti dei beneficiari nella misura corretta. Il Ministero del tesoro versa così all'erario soltanto le ritenute effettivamente operate sugli interessi e proventi dei titoli.

Le disposizioni del comma 5 prevedono l'applicazione di questo nuovo regime per tutti i titoli del debito pubblico in circolazione, ad esclusione dei BOT e dei CTS, i quali, per la loro natura di titoli privi di cedola (i BOT), o misti, con cedola del tipo *0-coupon* (i CTS), prevedono la corresponsione di un interesse anticipato che viene sottoposto a ritenuta già in fasi precedenti alla circolazione sul mercato terziario. Per questi titoli, perciò, si continuerà ad applicare la procedura di rimborso attualmente prevista.

Il nuovo regime della ritenuta ha il suo

perno nelle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli e negli enti ad esse equiparati, i quali, secondo l'articolo 2, hanno l'onere di raccogliere la documentazione presentata dai soggetti non residenti richiedenti l'agevolazione fiscale, costituita dai dati identificativi dei soggetti richiedenti, dai dati da acquisirsi anche in via telematica concernenti l'effettivo possesso dei titoli e la sua durata, nonché la certificazione dell'autorità fiscale estera.

La documentazione in parola dovrà essere tenuta a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di almeno dieci anni. Si configura perciò, con questa norma e con quella contenuta nel successivo articolo 3, una responsabilità della banca sub-depositaria in relazione non solo alla raccolta della documentazione necessaria ed alla sua conservazione per un lungo periodo di tempo, ma anche alla veridicità della documentazione stessa. Infatti, qualora in seguito a controlli successivi effettuati dall'amministrazione finanziaria risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro può procedere direttamente al recupero di tali somme operando una compensazione immediata sui successivi versamenti alle banche stesse, oppure procedendo nei confronti di queste ultime al recupero diretto delle somme ed applicando altresì una sanzione amministrativa pari al 10 per cento annuo a decorrere dall'indebito pagamento.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che le concrete modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 saranno determinate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 2 dello stesso articolo dispone che sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale. In questo caso continueranno ad applicarsi le disposizioni del citato articolo 37 concernenti il rimborso delle ritenute dirette, le quali stabiliscono che il contribuente assoggettato a ritenuta diretta possa ricorrere all'intendenza di finanza, nei casi di duplicazione dell'imposta o di inesi-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

stenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, entro il termine fissato dal codice civile (dieci anni) per ottenere il rimborso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il tesoro.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo intende aggiungere poche considerazioni a quelle espresse dal relatore, onorevole Dalla Via, che ringrazio.

Desidero sottolineare l'intento del decreto-legge in esame, che consiste nell'equiparare gli investitori stranieri che agiscono in Italia a quelli operanti all'estero. Chi opera in Italia, come ha sottolineato il relatore, paga il 12,5 per cento di ritenuta alla fonte, che nella dichiarazione diventa credito d'imposta, e all'estero deve chiedere il rimborso. Tra il momento in cui avviene il pagamento e quello in cui il diritto viene riconosciuto trascorre un periodo solitamente superiore all'anno, con un effetto di segmentazione del mercato che differenzia gli operatori a seconda del luogo in cui viene effettuato l'investimento. Devo osservare, in proposito, che buona parte dei crediti d'imposta risultanti in bilancio deriva da tale fenomeno.

Per quanto riguarda infine gli operatori privati, il decreto-legge mira ad ottenere due obiettivi, il cui perseguimento è certamente difficile e ha già provocato problemi a livello comunitario. Tali obiettivi sono, da un lato la tendenziale equiparazione dei rendimenti delle attività finanziarie, dall'altro la regolazione degli investimenti *off-shore*. Per i motivi indicati, il Governo si augura una sollecita conversione in legge del decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Per una inversione
dell'ordine del giorno.**

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare per

proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Vorrei chiedere che si passi subito al punto 4, recante esame di disegni di legge di ratifica, per poi procedere alla discussione del disegno di legge di conversione n. 3193, di cui al punto 3.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, avremmo potuto prendere in considerazione la sua richiesta se il Governo non avesse insistito per non alterare l'ordine dei lavori, sollevando un problema relativo alla possibilità, per i propri rappresentanti, di essere presenti in Assemblea al momento dell'esame dei disegni di legge di ratifica.

Dovremmo pertanto procedere ora alla discussione del disegno di legge di conversione n. 3193. Constatato tuttavia l'assenza del relatore e del rappresentante del competente dicastero. Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

**La seduta, sospesa alle 16,40,
è ripresa alle 16,50.**

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (3193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Ricordo che nella seduta del 21 ottobre scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decre-

to-legge n. 395 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3193.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 22 ottobre scorso l'VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Piero Mario Angelini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIERO MARIO ANGELINI, Relatore. Chiedo innanzitutto scusa alla Presidenza per il ritardo.

Signor Presidente, egregi colleghi, il disegno di legge di conversione che stiamo discutendo, avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, che reitera il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, è estremamente importante. Il provvedimento in esame è infatti reso necessario dalla consultazione popolare del 18 e 19 aprile 1993, che ha abrogato le norme sulla dipendenza dei presidi multizonali di prevenzione dalle USL, attribuendo la prevenzione ambientale al servizio sanitario nazionale. Al contempo, esso costituisce una risposta ad un'esigenza più antica, derivante dalla constatazione diffusa e fondata che la situazione di crisi della politica ambientale in Italia è determinata in gran parte da grave carenza nelle attività di controllo e dalla quasi assoluta mancanza di supporto tecnico-scientifico per la prevenzione.

Un problema, questo, a cui si è cercato invano, nella precedente legislatura, di dare soluzione attraverso correzioni della legge n. 833 del 1978, correzioni che non sono state soddisfacenti e che non sono comunque andate in porto. All'inizio dell'attuale legislatura ci siamo così trovati di fronte ad problema ancora aperto: è pertanto necessaria una soluzione radicale per il problema dei controlli ambientali.

Ebbene, all'indomani del referendum, una serie di progetti di legge (tra cui certamente il più importante è quello recante il n. 2748, di cui prima firmataria è l'onorevole Rosa Filippini), presentati dai più diversi settori delle forze politiche rappresentate in Parlamento, ha evidenziato l'esigenza di una nuova disciplina della protezione ambientale. Naturalmente, i tempi ristretti as-

segnati al lavoro parlamentare (in particolare, l'urgenza dell'intervento legislativo era determinata dal fatto che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, gli effetti del referendum iniziavano a prodursi dal 5 agosto) non hanno permesso di emanare in tempo utile una legge sulla protezione ambientale, ma hanno determinato sicuramente un risultato positivo perché hanno aperto un dibattito importante, che è stato particolarmente efficace ed opportuno.

Esso è imperniato su due capisaldi, che caratterizzano poi la proposta che la Commissione ambiente, a larga maggioranza (e la speranza è che nel corso del dibattito si riesca ulteriormente ad allargarla), formula per la correzione in positivo e la conversione del decreto-legge. Il primo caposaldo è rappresentato dalla creazione di un'agenzia nazionale fornita di un ampio spettro di competenze nel settore della protezione ambientale, dotata di ampia autonomia tecnico-scientifica, in grado di essere operativa in tempi rapidi. Il secondo è costituito dalla creazione di una serie di agenzie regionali per la protezione ambientale, ognuna di esse modulata su base provinciale, coordinata ma non subordinata a quella nazionale se non per quanto riguarda le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti, che debbono risultare omogenee.

Nella discussione di questo secondo punto, le differenti posizioni che avevano segnato la campagna referendaria, e che si erano ripresentate dopo lo svolgimento del referendum attraverso disegni di legge diversamente orientati, riuscivano a pervenire ad una sintesi fondata sulla comune preoccupazione che dividere le strutture tecnico-operative, cioè i laboratori, avrebbe costituito una perdita ed un rischio grave, da evitare ad ogni costo.

Il Governo ha tenuto conto di questo dibattito quando, nell'imminenza del 5 agosto, ha emanato un provvedimento — il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 — che prevedeva l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, anche se rimetteva il problema della sua organizzazione e del suo funzionamento ad un appo-

sito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A regime, l'ANPA avrebbe dovuto essere costituita — tengo a sottolinearlo perché è su questa scelta del Governo che il Parlamento ha poi lavorato — prevalentemente attraverso l'inquadramento di personale dell'ENEA, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali. Per il 1993, in sede di prima applicazione, l'ANPA era chiamata ad avvalersi dell'ausilio e dei servizi del Ministero dell'ambiente. A tal fine, si prevedeva un contributo di lire 5 miliardi e 250 milioni per il 1994 e di 9 miliardi 650 milioni per il 1995 e per gli anni seguenti.

Per quanto riguarda i controlli locali, il decreto-legge ne prevedeva l'attribuzione alle province in attesa dell'esercizio della potestà legislativa delle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso, parimenti, prevedeva la definizione dei criteri in sede di esercizio della potestà legislativa, sempre ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il trasferimento alle province di personale, di beni mobili ed immobili, di laboratori, di attrezzature e di risorse finanziarie delle unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda i costi necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo ambientale, il decreto-legge rinviava alla stipula di accordi di programma tra regioni e soggetti interessati.

Ebbene, il decreto-legge del Governo riceveva un ampio e largo apprezzamento nella Commissione parlamentare che, valorizzando ed ampliando alcuni spunti in esso contenuti per quanto riguarda l'Agenzia nazionale, e correggendo invece l'impostazione di controlli ambientali in sede locale (che posti in capo, nel decreto, alle province, avevano suscitato riserve anche di ordine costituzionale da parte delle regioni), perveniva ad una proposta di modifica e di miglioramento che riceveva un largo apprezzamento anche da parte del Governo.

Questa rielaborazione rispetto al testo del primo decreto-legge costituisce sostanzialmente la proposta riformulata dalla Com-

missione ambiente quando, decaduto il decreto stesso, il Governo ha proceduto per motivi di opportunità politica, in data 2 ottobre, alla reiterazione nella stessa forma.

Dobbiamo anche ricordare che la Commissione ha effettuato in questi mesi una vasta e ripetuta consultazione con le regioni, con le province, con le istituzioni tecnico-scientifiche, con le forze sociali e si è sempre utilmente confrontata con le posizioni del Governo. In seguito a tali consultazioni sono state superate anche iniziali resistenze (per esempio, da parte dell'ENEA o di categorie economiche) e la proposta della Commissione di correzione del decreto-legge riceve un larghissimo consenso, non soltanto nelle istituzioni (regioni, province), ma anche nelle organizzazioni economiche e nelle istituzioni tecnico-scientifiche, segnatamente nell'ENEA, che è chiamata a dare il maggior contributo per la costituzione dell'agenzia per la protezione ambientale a livello nazionale.

I miglioramenti e le correzioni più significativi apportati dalla Commissione sono, in estrema sintesi, i seguenti.

In primo luogo, l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale viene costituita attraverso l'utilizzo, senza aggravio di costi — lo voglio sottolineare, perché questa non è soltanto una scelta, ma anche un vincolo nell'attuale situazione del paese, che determina poi anche le opzioni di natura istituzionale e il rapporto con il governo dell'Agenzia stessa —, della DISP-ENEA nel suo complesso. Abbiamo ritenuto che il ricorso alla DISP-ENEA non dovesse portare al suo smembramento, ma alla completa utilizzazione della struttura, che ha una lunga tradizione, una vasta competenza tecnico-scientifica, profili professionali che, per esperienza e qualificazione, sono di alto livello e possono essere proficuamente utilizzati anche nella politica ambientale e, nel caso specifico, appunto dalla Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

Proprio tenendo conto della parzialità dei profili professionali e dell'esperienza, che pure è necessaria ed importante, di cui si disponeva, abbiamo pensato che il nucleo dell'Agenzia — oltre ad avvalersi, come si è detto, della DISP-ENEA — dovesse in qual-

che modo far leva su altre 150 unità di personale dell'ENEA, che dovrebbero integrare i profili professionali presenti nella DISP-ENEA stessa, non sufficienti a far fronte a tutte le iniziative e le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale. Inoltre, ci si dovrebbe avvalere di almeno 150 unità di personale provenienti dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPESL, dalle USL e da altre pubbliche amministrazioni.

Questa scelta, che avviene — lo ripeto — senza aggravii di costi per la pubblica amministrazione, serve a rendere immediatamente operativa l'Agenzia nazionale, a dotarla di una grande e completa qualificazione tecnico-scientifica, di apparecchiature e risorse finanziarie adeguate; e di ciò si occupa l'articolo 1-*quater*. A fronte di notizie diffuse dalla stampa e che danno un'interpretazione ed una coloritura diversa a tale scelta fondamentale, voglio sottolineare che il nucleo dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, fondata su una simile dotazione di personale — si tratta, infatti, di almeno 600 unità —, costituisce una struttura necessaria che, con il minimo della dotazione organica possibile, ricopre le numerose funzioni che l'Agenzia stessa è chiamata a svolgere dalla legge.

Sempre per rendere l'Agenzia immediatamente operativa, all'articolo 1-*ter* si prevede la costituzione per legge di un comitato amministrativo designato dal ministro dell'ambiente, composto da tre persone e integrato, in sede di prima applicazione, da due membri nominati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA — che nella fase costitutiva è chiamata a svolgere un ruolo importante di partecipazione e di costruzione del nuovo organismo —; è prevista altresì la figura di un direttore, anche se i poteri e le funzioni saranno disciplinati nello statuto che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

In secondo luogo, si attribuiscono alle province, in attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, funzioni amministrative di interesse provinciale e di controllo ambientale nelle materie relative ai fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico e delle acque, del suolo e dell'aria; per l'espletamento di tali funzioni

attribuite con il provvedimento al nostro esame alle province si fa riferimento alle agenzie regionali, costituite con questo provvedimento all'articolo 03. Le agenzie regionali sono articolate, appunto, in strutture tecnico-operative su base provinciale o sub-provinciale, con piena autonomia tecnico-scientifica e gestionale. Sempre con legge regionale, cui si rinvia, si attribuiscono alle agenzie le funzioni, il personale, i beni, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei presidi e dei servizi multizonali.

Infine, allo scopo di assicurare efficacia ed indirizzi omogenei all'attività di controllo e di prevenzione, si prescrive che le regioni provvedano, oltre che a definire l'ambito territoriale delle strutture tecniche dell'Agenzia, ad organizzare in appositi servizi territoriali per la prevenzione il personale, i lavoratori, le attrezzature delle unità sanitarie locali in particolare, adibiti ai controlli ed alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro — ristrutturando di conseguenza i restanti servizi tecnici — ed a trasferire tali servizi all'Agenzia, con la relativa dotazione finanziaria, assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Il terzo punto importante della discussione, finora irrisolto, ma fondamentale per una politica della protezione ambientale, è il problema del reperimento delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo, di cui all'articolo 04 del provvedimento in esame. Tale articolo prevede appunto un contributo alle regioni e alle province per l'istruttoria delle autorizzazioni, in una misura compresa tra centomila lire e un milione; un contributo per i controlli ambientali, in una misura che varia da duecentomila lire a dieci milioni; un'addizionale del dieci per cento alle tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione delle acque ed alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Forme di resistenza occulta, che qualche volta si esprimono in modo indiretto e non trasparente, inducono alcuni a sottolineare che la normativa concernente il reperimento delle risorse necessarie all'esperimento dei controlli ambientali incontra alcune difficoltà; questa sarebbe cioè considerata una mi-

sura esosa, che va corretta. A giudizio del relatore, invece, essa rappresenta un punto importante e vitale della legge, poiché non sono possibili controlli ambientali senza risorse adeguate; e quelle che noi destiniamo a tale scopo sono appena sufficienti. Chi non intende concedere risorse in realtà non vuole che siano realizzati i controlli.

Voglio anche sottolineare che nel confronto con i piccoli imprenditori e con gli artigiani abbiamo trovato grande disponibilità ad accettare questa misura, se essa serve a semplificare il sistema delle tariffe e in qualche modo a spostare il baricentro dalla giungla delle autorizzazioni e da un rapporto non sempre chiaro con la pubblica amministrazione — che costituisce una rete soffocante per la piccola e media impresa — al momento successivo dei controlli. Solo sviluppando un forte sistema di controlli, infatti, si può ridurre il sistema delle autorizzazioni, che anche per la politica ambientale si è rivelato non sempre corretto e, comunque, quasi mai conclusivo.

Quanto al resto del decreto, esso è stato migliorato all'articolo 1 attraverso la definizione di un più ampio spettro di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale. È stato migliorato l'articolo 1-bis, con il quale si forniscono al Ministero per l'ambiente gli strumenti per riordinare le commissioni ed i comitati tecnico-scientifici, disciplinando l'eventuale trasferimento all'ANPA del personale attualmente impiegato nelle funzioni di protezione ambientale. Si dà poi un contributo concreto a questa disciplina con l'articolo 1-ter, che regola l'ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale; con l'articolo 1-quater, con il quale vengono emanate disposizioni concernenti il personale; con l'articolo 1-quinquies, con il quale si stabilisce che detto personale, nell'espletamento delle funzioni di controllo, può accedere agli impianti e richiedere dati, informazioni e documenti necessari, rivestendo la qualifica di polizia giudiziaria. È una misura che, in qualche modo, consentirà al personale dell'Agenzia di essere funzionale, attraverso l'acquisizione di dati ed elementi necessari per il controllo della struttura produttiva. Tale misura

rappresenta inoltre il veicolo per una semplificazione della giungla attualmente esistente..

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, la prego di concludere.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Concludo rapidamente, signor Presidente.

Dicevo che tale misura consentirà la semplificazione della giungla attualmente esistente, rappresentata da una serie di organismi, i quali si occupano tutti del controllo della struttura produttiva e che, nei confronti di chi produce, rappresentano una serie di elementi di turbativa. Qualche volta taluni controlli vengono infatti effettuati da organismi diversi in differenti maniere e quindi risultano non efficaci, mentre invece il decreto-legge n. 395 del 1993 garantisce il raggiungimento dello scopo.

L'articolo 2-bis prevede, infine, che i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi delle unità sanitarie locali impegnati in attività in materia ambientale continuino a svolgere le proprie funzioni.

Signor Presidente, egregi colleghi, auspichiamo che la discussione sulle linee generali consenta non solo di superare le resistenze, ma anche di chiarire le zone d'ombra esistenti, in modo che si possa pervenire ad una più vasta adesione sul provvedimento. Il decreto-legge n. 395, opportunamente modificato, costituisce ad avviso del relatore e di quasi tutta la Commissione una risposta corretta al quesito referendario e alle scelte che esso avviava, nonché uno strumento essenziale della politica ambientale ed economica. Con tale provvedimento — lo ripeto — si prevede infatti di spostare il baricentro sui controlli *a posteriori*, aprendo spazi di fiducia ai bravi imprenditori, alle strutture produttive e alla pubblica amministrazione che fa il proprio dovere. Esso rappresenta inoltre, nel clima attuale del nostro paese, una riforma istituzionale di grande rilievo, la quale — se validamente attuata — aprirà spazi importanti di maggiore efficacia nella politica ambientale ed economica del nostro paese.

Rimangono, però, taluni punti aperti. Auspico che la mia relazione possa dar vita ad

un confronto positivo e che il dibattito spinga tutti ad offrire non solo il proprio contributo, ma anche un convinto assenso al provvedimento, in modo che il decreto-legge possa essere convertito anche dall'altro ramo del Parlamento nei termini costituzionalmente previsti.

Pur sostenendo tale decreto-legge riterrei opportuno il varo di una legge adeguata in materia. Il decreto in esame era e rimane una misura importante, ma è ancora insufficiente, anche se consentirà di dar vita ad un sistema di controlli e ad una struttura di supporto tecnico-scientifico di cui il nostro paese necessita.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, lei deve concludere, avendo superato il tempo a sua disposizione. Ho cercato più volte di farglielo capire!

PIERO MARIO ANGELINI, Relatore. Mi avvio immediatamente alle conclusioni, signor Presidente.

Il decreto-legge n. 395 del 1993, dicevo, che ha rappresentato un valido supporto alla discussione e che ha subito un'ampia rielaborazione in Commissione attraverso le modifiche che il Comitato dei nove ha proposto al Parlamento, potrà intanto garantire al nostro paese quella struttura di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico di cui la politica ambientale ed economica del nostro paese ha bisogno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'ambiente.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente considerando la brevità dei termini di tempo a disposizione — i quali sono giustamente limitati — e l'illustrazione molto particolareggiata del relatore, onorevole Angelini, mi limiterò ad esaminare taluni punti di carattere politico.

Mi auguro che il provvedimento venga licenziato per l'esame del Senato entro la settimana. È stato affermato — ed io condivido tale punto di vista — che esso introduce una riforma centrale per la politica ambientale del nostro paese. Essa era dovuta, sia in quanto richiesta da un referendum che ha avuto l'83 per cento dei consensi popolari, appena il 18 aprile scorso, sia perché parte del programma di Governo delineato nella relazione del Presidente del Consiglio Ciampi all'inizio del suo mandato. Si tratta inoltre di una riforma dovuta perché è proprio della scorsa settimana l'ultima definizione della struttura dell'Agenzia europea per l'ambiente; la riforma quindi rende omogenei gli indirizzi della politica europea. Una decisione della CEE era stata già assunta nel 1990, ma non aveva avuto seguito, per la mancata definizione della sede. Quest'ultima è stata ora fissata nella città di Copenaghen, e ciò lascia in tutti noi un po' di amaro in bocca, perché l'Italia è stata lungamente candidata a ricoprire tale funzione. Riteniamo che il ritardo con cui si è giunti a questo tentativo di razionalizzazione della normativa ambientale abbia in qualche modo determinato tale risultato negativo.

Come ci ha ricordato il relatore, la riforma in questione è stata meditata a lungo; ricordiamo infatti che il primo testo, elaborato dai promotori del referendum e sottoscritto in questa Camera da una cinquantina di deputati (altre proposte erano state comunque presentate), è stato depositato il 30 marzo. Da allora si sono svolti vari dibattiti — per la verità seguiti con scarsa attenzione dai mezzi di comunicazione — tra tutti gli interlocutori che nel nostro paese contribuiscono alla politica ambientale, o la subiscono, la determinano e la indirizzano.

La Camera ha approvato la procedura d'urgenza per il provvedimento in discussione; e vale la pena di ricordare che tale decisione non ha avuto conseguenze nei sessanta giorni successivi al referendum per l'esistenza di un iniziale conflitto con il Senato; nei testi di iniziativa parlamentare erano infatti presenti diverse impostazioni. L'intervento del Governo sotto tale punto di vista è stato auspicato dal Parlamento e si è verificato, per impedire il vuoto legislativo,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

il 4 agosto. Il testo provvedeva anche ad indicare una possibile strada di mediazione prevedendo nel contempo sia l'istituzione dell'agenzia ambientale — come richiedevano tutti i provvedimenti presentati alla Camera — sia una valorizzazione delle competenze delle province, come giustamente richiesto dal Senato.

Quel provvedimento del Governo, pur consentendo tutto ciò e rappresentando un atto assolutamente meritorio, lasciava un po' a desiderare, per una costruzione del testo alquanto «timida» a fronte della richiesta referendaria. Infatti si provvedeva al riordino dei controlli ambientali attribuendo alle province non solo le relative competenze amministrative, ma anche le strutture, le dotazioni, il personale, ed in sostanza tutto ciò che la riforma sanitaria aveva affidato ai presidi multizonali di prevenzione dipendenti dalle USL.

A nostro parere non si trattava di tornare indietro con questa riforma, ma di compiere un passo in avanti, in una necessaria evoluzione della politica ambientale nel suo insieme. Nella relazione ad un testo presentato il 16 marzo scrivevo che «secondo l'opinione di osservatori e di operatori le gravi carenze nelle attività di controllo e l'assoluta mancanza di supporto tecnico-scientifico per la prevenzione sono i principali fattori della crisi della politica ambientale in Italia e sono due facce dello stesso problema, che vanno affrontate in modo unitario. Le attività tecnico-scientifiche di controllo ambientale, infatti, non sono separabili da quelle di prevenzione. Per poter operare la pubblica amministrazione ha bisogno di strutture in grado di acquisire, elaborare e diffondere informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sui fenomeni di inquinamento, di monitorare l'applicazione delle normative e di riportare al centro le difficoltà applicative che si verificano nella periferia, di individuare comportamenti scorretti degli operatori, di identificare le cause delle crisi ambientali e gli elementi tecnico-scientifici per le azioni di tutela, prevenzione e risanamento».

Ebbene, le cause di quella sorta di *impasse* in cui si è arenata la politica ambientale negli ultimi anni vanno identificate proprio nella formazione delle strutture di politica

ambientale in Italia. Nel corso degli anni settanta si è registrato un primo approccio al problema, determinato in gran parte dalle emergenze e dalla notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica; esso ha portato alla prima definizione di strutture operative in campo ambientale in capo alla legge di riforma sanitaria. Non vi era difetto di obiettivi, che anzi per l'epoca erano molto avanzati: la prevenzione ambientale rappresentava alla fine degli anni settanta, quando la legge fu varata, una novità assoluta in campo politico; ma della novità non erano note né le reali caratteristiche, né la portata, tant'è vero che nel corso degli anni ottanta abbiamo avuto il vero e proprio impatto sostanziale con la politica ambientale, che si è prepotentemente presentata sulla scena per rispondere alle esigenze insorgenti nel paese: in quel momento è stata varata la legge n. 349, istitutiva del Ministero per l'ambiente.

Ovviamente in quella fase non era possibile definire anche gli strumenti operativi. Si determinava dunque una discrasia fra le due leggi che disciplinavano la materia: da un lato si affermava una competenza sostanziale, che veniva attribuita addirittura ad un Ministero per la politica ambientale; dall'altro lo strumento operativo rimaneva vincolato e dipendente dalla politica sanitaria.

L'attenzione per la materia si rivelò in realtà molto scarsa: ed è comprensibile, perché le unità sanitarie locali — al di là della loro efficacia, molto contestata ed assai discutibile nello specifico campo di competenza — avevano naturalmente dei loro obiettivi da perseguire e delle emergenze da affrontare, cosa che finiva per rendere marginali e residuali le attività di politica ambientale.

PRESIDENTE. Mi scusi, Onorevole Filippini...

ROSA FILIPPINI. Ho già finito il tempo, Presidente?

PRESIDENTE. No, onorevole Filippini, ma cercavo di attirare l'attenzione del relatore sul suo intervento!

ROSA FILIPPINI. La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo che si finiva così per considerare la politica ambientale come residuale e marginale, sia in termini di strumenti effettivi, sia dal punto di vista delle energie impiegate. Ricordo in proposito che il Parlamento ha ripetutamente — direi continuamente — chiesto al Governo almeno il completamento degli organici dei presidi multizonali di prevenzione, senza mai ottenere una risposta. La Camera ha addirittura condotto un'indagine conoscitiva sulla politica dei controlli ambientali e sulle relative strutture facenti capo alle USL, senza mai tuttavia riuscire ottenere nella loro globalità i dati sulla situazione. In modo particolare non è stato possibile ricavare nemmeno da un'indagine parlamentare i dati relativi alla spesa effettivamente impegnata nel settore da parte delle unità sanitarie locali.

È ovvio che in alcune regioni nelle quali l'amministrazione si è dimostrata più funzionale queste strutture abbiano operato meglio, con maggiori possibilità, con una più efficace programmazione, con l'attenzione dell'istituzione regione; altrove le strutture non sono mai state rese operative e le unità sanitarie locali si sono limitate ad ereditare le loro funzioni dai vecchi laboratori di igiene e profilassi delle province, senza riuscire ad individuare alcun ambito operativo.

Con la legge in discussione si viene finalmente a cancellare questa discrasia: così come era nelle intenzioni del comitato promotore del referendum e come è stato lungamente spiegato nel corso della campagna referendaria, si opera una razionalizzazione della disciplina in materia. Il testo in esame, in particolare, è il risultato dello sforzo della Commissione, che ha cercato di arricchire e di rendere meno «timido» l'intervento della riforma. Credo che con il contributo di tutti siamo riusciti a dare un quadro che rappresenta il vero primo passo per una razionalizzazione non solo della normativa, ma anche delle strutture della pubblica amministrazione. In primo luogo è stato fornito un supporto importantissimo al Ministero dell'ambiente, che in tutti questi anni non ha fatto altro che richiedere tale strumento senza poterlo mai ottenere proprio perché

l'attività del Ministero si è concentrata sul rincorrersi delle emergenze, facendo i conti con insufficienti risorse finanziarie. La debolezza delle strutture amministrative non ha poi permesso di impegnare la spesa di volta in volta attribuita nelle leggi di bilancio e finanziarie.

Il testo ha incontrato nella discussione fortissimi ostacoli; accenno a ciò molto brevemente, perché immagino che altri colleghi si soffermeranno su alcuni punti specifici che abbiamo cercato di costruire insieme. Si è dovuta registrare la diffidenza di quasi tutte le burocrazie degli apparati dello Stato, come è naturale che accada quando si crea un nuovo organismo: infatti quelli già esistenti temono di vedersi sottrarre competenze e risorse per operare.

Vi è stata, poi, la netta contrarietà della Confindustria. Per parte mia devo esprimere un'amara considerazione, relativa al fatto che le grandi industrie del nostro paese non abbiano voluto apprezzare lo sforzo per il miglioramento del controllo ambientale, che comporta certezza del diritto, che in questi anni non si è mai determinata con chiarezza.

Credo che tutti abbiano presenti le discussioni e le polemiche riguardo ai dati di controllo ambientale in campo atmosferico, ad esempio, di rifiuti o di qualità delle acque. L'opposizione in particolare si è incentrata sull'articolo relativo ai contributi per le autorizzazioni e i controlli ambientali. Si è detto erroneamente che si istituiscono nuove tasse; in realtà il tentativo della Commissione è stato di modificare meccanismi e contributi già dovuti in base ad alcune leggi (ricordo i decreti legislativi nn. 504 e 133).

Si tratta di un tentativo di razionalizzazione, che senz'altro può essere migliorato attraverso i molti emendamenti presentati dai colleghi. Nel Comitato dei nove si potrà raggiungere la necessaria sintesi per arrivare ad un buon risultato.

Per lungo tempo abbiamo dovuto combattere contro l'ostilità nei confronti dell'assorbimento della struttura dell'ENEA-DISP. Devo ricordare che la proposta del collega Ronchi all'inizio aveva suscitato perplessità in tutti noi; sappiamo infatti che la DISP ha competenza sui rischi rilevanti nell'industria. Tuttavia tale proposta si è dimostrata

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

— e credo debba essere accolta da tutti — come un tentativo di razionalizzazione eccellente: non è possibile che nel paese si spendano 45 miliardi per una struttura lasciata inoperosa, che non viene utilizzata, ma che dispone di eccellenti competenze professionali. In previsione, poi, dell'istituzione di un nuovo organismo, che avrebbe una mole di lavoro incredibile, non si è in grado di trovare risorse per il suo funzionamento. Penso dunque che quella del collega sia stata un'idea ottima per recuperare un patrimonio di conoscenze tecniche e professionali che altrimenti sarebbe andato disperso. È però necessario prevedere un'integrazione del personale utilizzato largamente in questi anni dal Ministero dell'ambiente, attingendo ad altri ministeri ed anche ad amministrazioni, spesso locali, per competenze di tipo ambientale.

Mi riferisco all'area-ambiente dell'ENEA, attraverso la quale già oggi vengono svolte molte funzioni tecnico-scientifiche. Anche in questo caso un patrimonio tecnico e professionale ingente rischia di venire mortificato o disperso da un'utilizzazione che non può essere programmata come sarebbe necessario.

L'istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ha un senso, a mio avviso, se è convinta, reale, se si intende dar vita ad una struttura che abbia le risorse e le effettive possibilità, anche in termini di energie personali, per funzionare; non sarebbe serio mettere in piedi un ente di questo tipo per finta.

In quest'ottica, la polemica tra i fautori di una struttura «leggera» e i sostenitori di una struttura «pesante» è insensata. Un ente di circa 600 unità non è affatto pesante anzi, è il più leggero che riscontriamo a paragone delle corrispondenti esperienze europee. Dunque, non può essere spacciato per un nuovo «carozzone»; lo sarebbe se si limitasse ad essere un salotto di 20 o 50 esperti, incapace di operare e di provvedere agli onerosi compiti che abbiamo tentato di definire.

Concludo sapendo che su alcuni punti in quest'aula si svolgerà un dibattito e che sono stati predisposti molti emendamenti (il gruppo della lega nord ne ha presentato, credo

cautelativamente, un numero esorbitante); ho però fiducia proprio perché vi è una convergenza di fondo sugli obiettivi di questa riforma, che non insorgano ostacoli ulteriori. Se questa riforma non venisse attuata nel corso dell'attuale legislatura, rischieremmo infatti non solo di commettere un grave torto nei confronti dell'elettorato che si è espresso con chiarezza nella consultazione referendaria, ma anche di determinare un'immobilità senza soluzione nella politica ambientale, in un momento in cui non ve n'è davvero bisogno. Il fatto che si presti così scarsa attenzione a questi temi di forma sostanziale non deve però fornire al Parlamento un alibi per rimanere fermo né, soprattutto per rischiare di tornare indietro (*Applausi*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Ramon Mantovani, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Aliverti. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ALIVERTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il lavoro di rielaborazione compiuto dalla Commissione ambiente ha il merito di aver affrontato i problemi concernenti la riorganizzazione dei controlli ambientali con quella accuratezza e con l'approfondimento indispensabili nel momento in cui ci si dispone addirittura ad una riforma istituzionale.

L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (che avrebbe potuto anche assumere una sigla diversa, al fine di evitare la confusione con analoghe sigle di tutt'altra natura) costituisce a suo modo un prototipo e, forse, l'avvio di una sistematica istituzionale che contribuisca anche nel nostro ordinamento a ridefinire specifici ambiti strutturali, finora allocati all'interno di altre amministrazioni pubbliche.

La formula adottata costituisce quindi la riaffermazione di una precisa volontà politica di procedere alla riconsiderazione ed alla ridefinizione di servizi che, non soltanto la decisione referendaria, ma soprattutto l'evoluzione tecnico-scientifica, imponevano fossero attribuiti ad una specifica istituzione.

Sono pertanto dell'opinione che le modificazioni apportate dalla Commissione al testo del decreto-legge n. 395 recepiscano le esigenze di una più accurata indicazione delle articolazioni e delle funzioni che la costituenda agenzia deve assumere. Ciò — lo ripeto — in previsione non solo di corrispondere ad una domanda sempre più pressante che proviene dal sistema-ambiente, ma anche per completare la fase di allineamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee, delle quali si fa specifica ed opportuna menzione tra le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni dell'agenzia.

Con queste premesse, credo pertanto di potere esprimere una valutazione complessivamente positiva sul testo proposto e di potere sottoscrivere l'intuizione e le scelte operate. Mi corre però l'obbligo, anche per l'analisi del testo che è stata svolta nell'apposito Comitato della X Commissione e per il successivo parere che è stato formulato, di esprimere qualche dubbio su alcuni punti, richiamando l'esigenza di un parziale approfondimento e precisando altresì il tenore e la *ratio* di alcuni emendamenti che saranno da me sottoscritti.

Devo innanzitutto esprimere, in linea generale, qualche perplessità sull'esercizio di funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente che, correlate alle attività tecnico-scientifiche, divengono vere e proprie prerogative esclusive della costituenda struttura, prescindendo da quanto istituzionalmente preesistente e comunque regolato da specifiche norme di legge. La perplessità non è soltanto un fatto epidermico, ma è sostanziata dall'elenco delle funzioni attribuite che, espressamente in tema di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, in materia di rischi di incidenti rilevanti, in relazione alla valutazione di impatto ambientale, pare creino duplicazioni, che sembrano scoordinate da altri ambiti già sottoposti a regolamentazioni legislative e a particolari competenze ispettive o autorizzative.

Infatti, tanto per citare un esempio, in base al decreto legislativo n. 133 del 1992, relativo agli scarichi industriali di sostanze

pericolose nelle acque, le province svolgono le funzioni ispettive avvalendosi del CNR e dell'Istituto superiore di sanità. Credo debba essere precisato come si collochi l'ANPA nei confronti di tale potestà e che comunque debba essere risolto il problema, se i termini del confronto postulano una possibile duplicazione.

Inoltre, la vigente normativa in tema di rischi industriali (il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e *in fieri* il disegno di legge n. 500 ed abbinati) prevede per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali di controllo l'esistenza di specifici organi tecnici, tra cui l'Istituto superiore di sanità, l'ISPESL, il CNR, i vigili del fuoco. Anche a questo riguardo non è pleonastico il chiederci — ma confido che il relatore sappia sciogliere anche questo mio ulteriore quesito — quale ruolo debba assumere l'ANPA, anche per evitare una sovrapposizione rispetto agli enti esistenti. E, se per caso se ne dovesse escludere la competenza, chiedo come si giustificerebbe l'acquisizione di personale appartenente agli enti sopracitati.

Resta ancora da precisare come in linea generale si debba coordinare il disposto del decreto-legge in esame con quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 che, emanato dopo l'indizione del referendum e prima del suo svolgimento, prevedeva una delega alle regioni per la riorganizzazione dei presidi multizonali, ai quali nell'ambito delle leggi regionali sono attribuite specifiche competenze di consulenza e di supporto ai Ministeri della sanità e dell'ambiente. Analogamente, nei confronti dei servizi tecnici nazionali, recentemente regolamentati con il decreto legislativo n. 106, non si percepisce né il raccordo, né la distinzione dall'ANPA, cui sembrerebbero espressamente attribuite duplicazioni di funzioni.

L'esemplificazione potrebbe ancora continuare, ma mi rendo conto che essa apparirebbe alquanto pedissequa, tanto da sfiorare la petulanza. Sono perciò certo che da parte del relatore si debba produrre uno sforzo al fine di fugare dubbi e perplessità che affiorano proprio nel momento in cui anziché un organismo leggero, come quello che si adombrava nella decretazione governativa,

dotato di una centralizzazione più marcata e di una struttura periferica leggera, si dà corpo ad un organismo di peso notevole sia al centro, sia alla periferia.

La riproduzione organizzativa delle agenzie a livello regionale e dei dipartimenti tecnici nell'ambito provinciale o subprovinciale riproduce un modello statale che non sembrerebbe conciliarsi con lo strumento dell'agenzia, che si vorrebbe dotato delle prerogative di snellezza, adattabilità e semplificazione. Ritengo che con il proliferare delle agenzie, verso il quale sembrerebbe indirizzarsi la letteratura politica degli ultimi tempi, non si dovrebbe mai perdere di vista l'obiettivo principale che ciascun organismo, anche se dotato di morfologie non ripetitive, dovrebbe sempre perseguire. Nel caso dell'ambiente, ritengo che l'elemento essenziale sia costituito dalla capacità di riportare ad unità le moltissime espressioni ambientaliste che si contendono il compito, il ruolo o lo scopo di restituire alla collettività un ambiente più consono. Mi sembra cioè che un concetto genuino di agenzia per la protezione dell'ambiente porti a stabilire, nella fase iniziale, che essa non debba sovrapporsi né sostituire, ma integrare e razionalizzare quanto è già funzionante, e correggere e sostituire solo ciò che risulti inefficiente.

Ritengo che le riflessioni già svolte debbano essere completate con qualche altra osservazione, che con lo stesso spirito sottopongo all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

Intendo innanzi tutto fare riferimento ad un aspetto strutturale che riguarda l'assorbimento dell'ENEA-DISP nell'ANPA. Posso anche prefigurare alcune ragioni in forza delle quali l'operazione è stata realizzata, ma mi domando se si sia trattato soltanto di motivi di carattere finanziario. Le considerazioni che mi propongo di fare devono in qualche modo precedere tale trasferimento, pena una sorta di diaspora amministrativa che trova le sue origini nella scomposizione della gerarchia ordinamentale.

Sono trascorsi appena due anni da quando il Parlamento ha definitivamente approvato la riforma dell'ENEA. Non è inutile ricordare che questo ente, originariamente

sorto per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare, ha successivamente adattato le proprie finalità ad esigenze di ricerca e di controllo nell'ambito delle energie alternative, dimensionandosi altresì nei settori delle nuove tecnologie e dell'ambiente. Anche se in quest'ultimo ambito i compiti istituzionali sono sembrati limitati alle radiazioni ionizzanti e alle materie fissili, nell'esplicitare i compiti dell'ENEA-DISP (alla quale è stata riconosciuta — non dimentichiamolo — indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa) si è precisato che essa fornisce consulenze e pareri ed effettua analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni ed accordi di programma.

Avendo partecipato attivamente e costantemente al dibattito sulla riforma dell'ENEA, sono in condizione di precisare che l'affiancamento ai dipartimenti delle nuove tecnologie, delle energie e dell'ambiente dell'ENEA-DISP ha attribuito a quest'ultima un ruolo per così dire costituzionale, con prerogative irrinunciabili di rilevanza intersettoriale. Non è pensabile, a mio avviso, concepire l'ENEA senza la DISP; occorrerebbe riproporne le funzioni, o addirittura ritenere esaurita la sua funzione istituzionale, non potendosi escludere per il settore nuove tecnologie l'accorpamento ad altri enti e dovendo disporre, per il settore energia, di uno specifico organico riferito anche al nucleare. Mi chiedo se tutto questo abbia un senso logico o se, invece, non sarebbe stato più congeniale optare, anziché per il trasferimento, per la convenzione o l'accordo di programma. Tale ipotesi, del resto, è prevista espressamente dal comma 4 dell'articolo 1 (nuovo testo), così come si dispone di ulteriore personale a domanda, di provenienza ENEA, sino a 150 unità.

L'altra domanda che sorge spontanea è se con il trasferimento dell'ENEA-DISP e con l'acquisizione della dote di 45 miliardi con la quale la DISP provvede alle spese dirette si ritenga di disporre della maggior parte del fabbisogno dell'ANPA che dovrà, a sua volta, darsi una fisionomia omogenea e comunque non costruita con personale per così

dire mercenario, come quello provenienti dai diversi ambiti amministrativi. Un'eventuale decisione di utilizzare l'ENEA-DISP senza alcun trasferimento mi sembrerebbe, tutto sommato, più razionale, sia per non alterare l'equilibrio dell'ENEA, sia perché una tale decisione non muterebbe alcunché nella nuova agenzia, che non subirebbe per altro il pesante condizionamento di una massa di personale proveniente da altre esperienze.

La seconda riflessione concerne i contributi ambientali, già definiti ecotasse, con cui si intende sottoporre a contribuzione livelli distinti di prestazione. È infatti indicato il contributo per l'istruttoria delle autorizzazioni, riscosso all'atto della pronuncia dell'istanza, il contributo per i controlli ambientali, per i soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'attività soggetta a controllo, un'addizionale alle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 5 al 10 per cento, a titolo di contributo per i controlli ambientali.

Se pure di non facile quantificazione, un contributo medio di 1 milione per i controlli ambientali per le sole 200 mila imprese del settore produttivo assommerebbe a 200 miliardi, ma ad esse occorrerà aggiungere tutte le aziende artigiane e commerciali titolari di qualche autorizzazione ambientale; l'onere economico non sembra del tutto marginale e, comunque, l'impressione che se ne ricava è decisamente quella di un ulteriore accollo alle imprese di oneri quali il monitoraggio e l'impatto ambientale, che rientrebbero invece nella sfera di competenza dello Stato.

Mi è parsa molto opportuna, nell'ultima versione del testo, la soppressione del tributo provinciale *ex* articolo 19 del decreto legislativo n. 504 che, istituito per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, avrebbe reso difficilmente comprensibile la duplicazione dei contributi ambientali di cui alla presente normativa. Ciò nonostante ritengo si debba fare un'ulteriore riflessione circa il mantenimento di questi ultimi o il rinvio della determinazione degli stessi alla più volte conclamata intenzione di unificare tutte le esistenti imposizioni centrali e locali che nell'ultimo schema di

decreto legislativo relativo al riordino della finanza locale (recentemente inviato in Parlamento per il prescritto parere) ha riassunto e sintetizzato una lunga opera di ricerca e di classificazione dei vari tributi. Non mi sembra che l'eventuale sospensione e rinvio di questo articolo possa alterare l'impianto del disegno di legge, che conserverebbe comunque la validità istitutiva ed organizzativa dell'agenzia e non complicherebbe un quadro contributivo e tributario che minaccia ogni giorno la credibilità del sistema ed offre spunti sempre maggiori alla contestazione globale, per ora solo minacciata, ma certo non del tutto aliena dall'essere attuale.

Vi è infine — ma lo faccio in punta di piedi — un rilievo circa l'opportunità di mantenere all'articolo 2-*bis* quel secondo periodo della norma transitoria in forza del quale le province si possono avvalere dei laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministero dell'ambiente, stipulando con gli stessi convenzioni. Come è noto, è in fase di avanzato esame (e se non si fossero verificate alcune interferenze che hanno portato alla quinta lettura del relativo provvedimento, sarebbe già stata approvata) la proposta di legge che detta norme sul sistema di certificazione. Ebbene, la norma transitoria in questione sembra, al riguardo, del tutto inopportuna anche per un'eventuale abilitazione del Ministero dell'ambiente che decadrebbe fra breve, non appena entrata in vigore la nuova e più organica normativa. Mi sembrerebbe più consono non stabilire alcuna norma.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo queste osservazioni credo di poter concludere il mio intervento esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento, che necessita tuttavia di qualche ulteriore conferma riguardo ai punti che sono stati oggetto di particolare considerazione. Con riferimento a questi ultimi anticipo la mia gratitudine per l'attenzione che il relatore e i colleghi riserveranno alle proposte di emendamento da me sottoscritte, proposte che, signor Presidente, confido possano essere accolte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

AUGUSTO RIZZI. Signor Presidente, signor

ministro, il gruppo repubblicano concordava sulla necessità di interventi legislativi conseguenti all'esito referendario. Concordava anche sull'opportunità di costituire l'Agenzia nazionale per l'ambiente sull'esempio di paesi più evoluti nel campo, ovviamente con le dovute gradualità. Ma il testo licenziato dalla Commissione non ci soddisfa, per molti aspetti. Mi riferisco al rischio di confusione di ruoli e competenze, nonché alla configurazione e soprattutto al dimensionamento iniziale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il mio intervento sarà breve perché il collega che mi ha preceduto ha in parte già toccato alcune tematiche. Mi pare vi siano taluni punti che dovrebbero interessare il Governo e in particolare il ministro competente. Mi riferisco innanzi tutto ai rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per l'ambiente. A me non pare affatto che siano chiariti. Non si può infatti pensare che questa Agenzia viva di vita propria, svincolata (come mi sembra emerga dal testo) dalle funzioni del Ministero dell'ambiente. Un tale fenomeno si evidenzia ancora di più se consideriamo il fatto che all'Agenzia per l'ambiente, secondo i miei calcoli (le cifre al riguardo non sono precise né chiare), andranno a finire dalle 600 alle 700 persone e che il Ministero dell'ambiente, se non ricordo male, ha un organico di 170 persone.

Mi sembra inoltre che non vi sia coerenza con i programmi del Governo. Nella legge finanziaria per il 1994, infatti, per la prima volta il Governo finalmente affronta il tema delle spese o degli sprechi pubblici, prendendo in considerazione ipotesi di soppressione o di ridimensionamento di taluni enti. Da una parte, cioè, il Governo giustamente comincia ad attivarsi nei confronti dell'organizzazione pubblica in generale, dall'altra, pensa a creare un'agenzia per l'ambiente strutturata come indicavo poc'anzi (anche se i numeri al riguardo non sono tutti chiari, ma tornerò su questo punto successivamente).

Vorrei ora soffermarmi sull'agenzia, e in particolare sulla sua articolazione e composizione. Innanzi tutto, nell'articolo 1-ter si fissa la struttura organizzativa di questo organismo. Si stabilisce che esiste un comi-

tato amministrativo (un modo elegante per evitare il termine «consiglio di amministrazione», ma non mi pare che la sostanza sia molto diversa); si parla del direttore, del collegio dei revisori dei conti, degli emolumenti dei membri del comitato amministrativo, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti e così via. E tutto questo quando in realtà lo statuto dell'agenzia viene, viceversa, demandato ad una fase successiva. Fino a prova contraria, secondo l'opinione comune, prima si dovrebbero stabilire le regole, cioè lo statuto, e poi, conseguentemente, si dovrebbe determinare l'articolazione. È difficile infatti parlare degli organi se prima lo statuto non ne ha stabilito le competenze. Sarebbe quindi stato logico — ripeto — elaborare prima lo statuto, dettando in un provvedimento come quello in esame le linee generali dell'ordinamento, senza entrare nel dettaglio e stabilire gli organi e il loro numero fino ad arrivare a parlare degli emolumenti.

La parte più preoccupante è rappresentata dall'articolo 1-*quater*, dove si dice che a copertura dell'organico dell'ANPA si provvede innanzi tutto mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* (e qui non è chiaro il numero delle persone, perché si fa riferimento a comitati e commissioni operanti nell'ambito del Ministero dell'ambiente: data la scarsità di organico, probabilmente non saranno moltissimi). Si fa poi riferimento al comma 4 dell'articolo 1-*bis*, che riguarda il personale dell'ENEA-DISP (in proposito non vi sono dati precisi ma si tratta certamente di un numero consistente). Si richiama infine il comma 3 dell'articolo 1-*quater*, in cui si sancisce l'inquadramento di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello dell'ENEA-DISP e di almeno 150 unità di personale proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e da altri organismi. Si lasciano peraltro, almeno inizialmente, ad ognuno di questi personaggi le posizioni, gli emolumenti e i compensi di loro spettanza negli enti di origine.

Ho detto in premessa che il gruppo repubblicano è favorevole all'Agenzia per l'am-

biente al fine di avere un certo coordinamento a livello nazionale dell'operatività degli organismi che agiscono a livello regionale o provinciale. Ciò per evitare che una regione ed una provincia interpretino — come spesso avviene in Italia — le disposizioni in un modo ed altre regioni e province in modo del tutto differente. Sull'utilità di un'Agenzia a livello nazionale — lo ripeto — concordiamo pienamente.

Alcuni colleghi citano agenzie di altri paesi che dispongono di un numero consistente di dipendenti, dimenticando però che esse si sono costituite nel tempo. Si pensi, ad esempio, a quella della Germania federale, che pare abbia 1200 dipendenti, ma che si è formata in tempi più lunghi di quelli che noi prevediamo.

Naturalmente, rimando agli emendamenti del nostro gruppo, i quali prevedono interventi specifici. Credo tuttavia sia fondamentale rilevare che l'Agenzia deve essere meglio coordinata con il Ministero dell'ambiente, che essa deve rispettare le indicazioni del Governo sulla politica di risanamento della spesa pubblica e, infine, che deve crescere in conformità alla capacità concreta di affrontare le difficoltà che sarà in grado di dimostrare.

Ho detto all'inizio che vi è un rischio di confusione di funzioni, di ruoli e di competenze, ma al riguardo rimando agli emendamenti per non tediare il vasto uditorio...

Riassumendo, direi che il gruppo repubblicano non può essere favorevole al testo nella sua attuale formulazione. Ci auguriamo, tuttavia, che emendamenti migliorativi possano portarci ad assumere una posizione diversa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. I colleghi ricorderanno che il Ministero dell'ambiente è stato istituito nel nostro paese non molti anni fa (nel 1986). Il bilancio che se ne può fare non è completamente positivo: non vi è dubbio, tuttavia, che il dicastero abbia contribuito in misura rilevante alla formazione di una nuova coscienza ambientalista nelle istituzioni pubbliche del nostro paese e che abbia con-

seguito importanti obiettivi di mobilitazione della legislazione e della spesa. Contemporaneamente, occorre però sottolineare che esso si è dimostrato largamente inadeguato a far fronte al bisogno di governo e di amministrazione dell'ambiente, che anche nel nostro paese è cresciuto in misura esponenziale per fattori interni ed internazionali.

Non credo di sbagliare se affermo che almeno una parte consistente di questi problemi deriva dalla scarsa strutturazione del Ministero dell'ambiente. Ricordava prima il collega Rizzi che, a tutt'oggi, il personale del dicastero non raggiunge le 200 unità. Presidente, forse le interesserà sapere che quei dipendenti, peraltro, sono sparsi in numerose sedi (assistiamo infatti ad una vivace proliferazione delle sedi romane dei ministeri) e, come ci ha più volte ricordato il ministro Spini, ciascuno di essi costa circa 20-30 milioni solo per l'affitto dei locali nei quali svolge la propria attività.

In ordine alla scarsa strutturazione del ministero vorrei sottolineare, particolarmente, un punto che riguarda la discussione che si sta svolgendo.

Le politiche ambientali si contraddistinguono per un doppio livello che non è presente in tutte le amministrazioni pubbliche: da una parte vi è la normale attività amministrativa; dall'altra, vi è un'attività normativa che presenta un alto contenuto tecnico, il che costringe il Ministero dell'ambiente a disciplinare i vari settori di sua competenza con norme precise e accurate dal punto di vista, appunto, tecnico. Ciò avviene per una materia vasta, che spazia dalle valutazioni di impatto ambientale alle normative tecniche sulle varie materie di competenza del Ministero dell'ambiente, alla necessità di tenere la più precisa contabilità possibile dei dati relativi alla situazione dell'ambiente nel nostro paese. Insomma, è necessario disporre di un cervello tecnico a supporto della politica ambientale, il che non è proprio di tutti i dicasteri. Se posso fare un paragone relativo al nostro ordinamento, vorrei dire che il Ministero dell'ambiente si trova, e si troverà sempre più, di fronte a problemi di amministrazione tecnica simili a quelli cui fa fronte il Ministero della sanità attraverso un organo investito

della politica sanitaria del nostro paese, quale l'Istituto superiore di sanità.

Fra l'altro, la necessità di far fronte a tale situazione ha portato al proliferare, all'interno del Ministero dell'ambiente, di una considerevole quantità — soprattutto in relazione alla scarsità di personale — di comitati, commissioni, gruppi di esperti, eccetera, istituiti di volta in volta *ad hoc* per soddisfare l'esigenza di conoscere il merito tecnico della norma che si andava a varare.

Per tali motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'istituzione di un'Agenzia nazionale a supporto dell'attività del Ministero dell'ambiente possa avviare l'amministrazione sulla strada del superamento dei problemi che or ora ho evidenziato e dotare il dicastero stesso di quella struttura tecnica, di quel supporto tecnico-scientifico di cui ha assolutamente bisogno.

Perché tutto ciò avvenga in modo ordinato e non rappresenti semplicemente una proliferazione di ulteriori strutture pubbliche, è necessario compiere fino in fondo quel lavoro che le norme al nostro esame prevedono. Mi rivolgo in modo particolare al ministro qui presente affinché, in maniera contestuale al crescere ed all'affermarsi dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, si ponga mano a quel lavoro di riordino all'interno del ministero che è assolutamente necessario.

Già nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge sono trapelate, sia pure in forma sommersa e sommersa, le tipiche gelosie delle burocrazie costituite all'interno delle strutture pubbliche, le quali, ancor prima di sapere cosa succederà, si preoccupano innanzitutto di fare in modo che si muova il meno possibile e che i loro poteri e le loro competenze, che raramente vengono esercitati in modo efficiente, non vengano in via di principio toccati. È necessario, invece che l'istituzione di un'Agenzia di questo genere — il collega Rizzi ne ha sottolineato con qualche preoccupazione la dimensione, che è sicuramente considerevole — trovi una sua giustificazione; e questa può esservi nella misura in cui essa rappresenta uno stimolo per la riorganizzazione dell'amministrazione dell'ambiente nel nostro paese.

Ci auguriamo, ovviamente, che lo stesso riordino avvenga a livello regionale, dove, pur in presenza delle norme che abbiamo previsto per la costituzione delle agenzie regionali, vi è largo spazio per consentire alle istituzioni regionali di procedere alla riorganizzazione dei loro servizi nei modi e nelle forme che esse riterranno più opportuni e confacenti alla situazione specifica ed alla storia concreta delle strutture tecniche che, nelle diverse regioni italiane, sono spesso cresciute con fisionomie diverse.

Qualche collega — mi riferisco in particolare al collega Formenti della lega nord — ha sostenuto una tesi difforme non per quanto riguarda i compiti cui l'Agenzia dovrebbe essere chiamata, ma rispetto alla collocazione istituzionale che essa avrebbe potuto avere, insistendo su una tesi alla quale non sono insensibile e che, anzi, ha trovato largo spazio negli anni passati. Si è sostenuto che organismi tecnici di questa natura sarebbero meglio collocati presso la Presidenza del Consiglio e, quindi, a disposizione di un numero di amministrazioni più ampio rispetto a quanto avverrebbe se fossero situati alle dipendenze del Ministero per l'ambiente.

Sono sensibile dicevo, a tale impostazione, che è stata largamente discussa in Parlamento e che in un caso specifico, quello dei servizi tecnici nazionali, ha anche trovato un'applicazione di legge. Purtroppo, però, non si è trattato di un'applicazione positiva — anzi, per il momento è per nulla tale — perché sembra che la Presidenza del Consiglio — e sarebbe interessante capirne le ragioni — sostanzialmente non riesca a far fronte, nel modo coerente e determinato che sarebbe necessario, a compiti di questo genere. I servizi tecnici nazionali posti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio si trovano in una situazione di galleggiamento, senza prospettive e senza direzione, tale quasi da far loro rimpiangere i tempi passati, in cui, in modo sicuramente sbagliato, ma probabilmente più funzionale, erano posti alle dipendenze, prima del Ministero dei lavori pubblici e poi (almeno alcuni di loro), del Ministero per l'ambiente.

Credo sia necessario che l'Agenzia trovi invece nel nostro ordinamento istituzionale

una collocazione precisa e ritengo che averla posta alle dipendenze del Ministero per l'ambiente corrisponda a tale obiettivo. Aggiungo, in proposito, che mi pare corretta l'impostazione sostenuta dal Governo, in parte accolta dalla Commissione, con la quale si dota l'Agenzia di un sistema organizzativo non particolarmente robusto. Rispetto alla prima formulazione, nella quale si prevedevano un consiglio di amministrazione, un presidente ed un direttore generale, mi pare che la definizione di una struttura più debole vada nella direzione che anche lei, collega Rizzi, ha auspicato.

Un'ultima considerazione riguarda l'articolo 04, concernente i nuovi contributi attraverso i quali si ritiene di finanziare l'Agenzia. Comprendo la *ratio* della norma e gli argomenti portati in suo favore dal collega Angelini, il quale ha giustamente sostenuto che se vogliamo una politica dei controlli ambientali, dobbiamo necessariamente anche finanziarla. Dico onestamente, però, che temo fortemente il carattere un po' improvvisato della norma. Mi sono permesso di fare alcuni conti: tra le sovrainposte relative alla tassa sui rifiuti e ai canoni per le fognature e la depurazione delle acque, l'onere per le autorizzazioni ed il contributo per i controlli, arriviamo probabilmente ad una cifra superiore a mille miliardi annui, che graverebbe in parte sulle imprese in parte sui cittadini. Sono trascorsi pochi anni dalla pubblicazione, ad opera di un noto esperto di fiscalità italiana, del libro *Le cento tasse degli italiani* — il quale ottenne un certo successo —: ebbene, le tasse sono diventate, nel nostro paese, 163 o qualcosa del genere!

Io credo che il carico fiscale di un paese non possa essere definito in astratto in relazione alle diverse esigenze di finanziamento di questo o di quel problema che si presenta. Non è possibile agire in tal senso perché, purtroppo, da questo punto di vista siamo in presenza di tantissimi problemi che andrebbero risolti, i quali risultano essere tutti importanti, prioritari, meritevoli di ulteriori risorse e, in astratto, tali da giustificare nuove forme di contribuzione da parte dei cittadini. È evidente che, se ci lasciassimo sedurre da un discorso di tal genere, corre-

remmo il rischio di portare il carico fiscale delle imprese, delle famiglie e dei nostri concittadini a livelli francamente inaccettabili.

Pur constatando l'esistenza di un problema di finanziamento di tutto il sistema — una parte del quale, negli anni passati, gravava sul fondo nazionale sanitario: quella relativa alle unità sanitarie locali —, sarebbe opportuno riflettere attentamente sul modo attraverso il quale si intende far fronte a tali esigenze di finanziamento, soprattutto se, in presenza di un nuovo organismo, il quale assorbe una parte delle competenze e dei compiti affidati in precedenza alle unità sanitarie locali, lasciamo immutata l'allocazione del fondo sanitario nazionale, producendo contemporaneamente nuove imposte per far fronte all'istituzione dei nuovi organismi. Per tale motivo preannuncio che il gruppo del PDS esaminerà con attenzione sia gli emendamenti del Governo sia quelli di altri gruppi che, in qualche modo, insistano sull'articolo 04 proposto dalla Commissione.

Quanto al resto, mi limito a sottolineare la sostanziale concordia di intenti e di interventi — emersa in quest'aula anche da parte di coloro i quali hanno comunque inteso evidenziare alcuni aspetti critici delle norme in esame — registratasi sul decreto-legge n. 395 e ad esprimere l'auspicio che la Camera possa licenziare rapidamente il relativo disegno di legge di conversione, onde consentirne l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, stiamo legiferando in seguito ad un referendum ambientale, il quale ha ottenuto ben 28.415.407 voti favorevoli (si è trattato di una sorta di plebiscito!).

Deve essere chiaro che il primo dovere del legislatore — al di là delle diverse opinioni o valutazioni politiche che vi possono essere state sul referendum e che hanno differenziato le forze politiche nell'espressione delle proprie posizioni anche in Parlamento — è

il rispetto della sovranità popolare, sancita con un pronunciamento referendario così ampio (ricordo che il quesito riguardava la politica ambientale a livello nazionale, regionale e locale).

A livello nazionale, il quesito riguardava l'eliminazione delle competenze del Servizio sanitario nazionale — il riferimento era alla lettera h) dell'articolo 2 della legge n. 833 del 1978 — delle «finalità di identificazione ed eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo»; quindi, in modo esteso, tutta la politica ambientale di interesse nazionale (come deve essere intesa), cioè ogni attività che possa prevenire, ridurre, eliminare ogni forma di inquinamento.

Sottrarre tali competenze al Servizio sanitario nazionale comporta — dato che il referendum era solo abrogativo —, per esplicita volontà dei promotori e quindi degli elettori, la necessità di istituire un nuovo strumento di sostegno nazionale alle politiche e ai controlli ambientali: l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Una seconda parte del quesito riguardava la sottrazione alle USL delle competenze di igiene ambientale e della prevenzione negli ambienti di vita ed inoltre la sottrazione ai servizi delle USL dei compiti di «salvaguardia dell'ambiente» e di igiene ambientale. Per i servizi territoriali, il quesito referendario non distingueva tra ambienti di vita e di lavoro; del resto, sarebbe difficile attuare tale distinzione. C'era un riferimento globale alla salvaguardia dell'ambiente ed all'igiene ambientale, distinti dagli aspetti strettamente sanitari della medicina del lavoro. Gli articoli sottoposti a referendum concernente questi aspetti erano il 14, il 20 ed il 21 della legge n. 833 del 1978.

La terza parte del quesito referendario riguardava l'articolo 66 della legge n. 833, cioè «i beni mobili ed immobili le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi», che non sono più trasferiti — come era previsto nella legge n. 833 — al patrimonio dei comuni con il vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali ma devono far parte della nuova struttura regionale e locale per la protezione dell'ambiente.

Questo è il significato letterale del quesito

che alcuni interventi mi pare non abbiano preso nella dovuta considerazione, vale a dire come necessità dalla quale non possiamo prescindere. Vi è però ovviamente un significato politico nel quesito referendario, data la natura abrogativa del medesimo. Il referendum sul nucleare si svolgeva su alcuni aspetti parziali relativi a procedure autorizzative (la legge n. 8); il senso politico propositivo consisteva, però, nel superamento dell'utilizzo dell'energia nucleare per la produzione di elettricità. È evidente — ritengo che su ciò l'accordo sia unanime — che con il referendum, oltre lo specifico contenuto letterale del quesito, si intendesse realizzare un rafforzamento del supporto tecnico e dei controlli, in senso lato, ambientali. Questa è stata la valutazione comune che ha accompagnato il referendum ed ha segnato il pronunciamento popolare referendario.

Se ciò è vero (e ripeto che si tratta di un'evidenza innegabile), al Parlamento si chiede non di approvare una qualsiasi legge di riordino o di riorganizzazione, ma di legiferare in attuazione ed in coerenza con la sovranità popolare referendaria e quindi di produrre norme che comportino un sostanziale miglioramento sia del supporto tecnico sia dei controlli ambientali a livello nazionale, regionale e locale.

Il testo elaborato dalla Commissione ambiente della Camera, che ha introdotto alcune modifiche e miglioramenti al decreto-legge presentato dal Governo, risponde, ad avviso del gruppo dei verdi, a questi requisiti ed è coerente con il pronunciamento popolare referendario. Non mi dilungo molto sul provvedimento; essendo l'ultimo oratore, mi limito ad entrare nel merito di alcune obiezioni che sono state formulate.

Il collega Rizzi — il cui intervento considero, per altri aspetti, interessante e stimolante — diceva che servirebbe, soprattutto in avvio, un'Agenzia snella e non molto forte in rapporto alla debolezza del Ministero dell'ambiente. Esigenze di efficienza e di efficacia nel riordino della pubblica amministrazione richiederebbero un'attenzione particolare per gli aspetti quantitativi della struttura dell'Agenzia.

Se il testo della Commissione sarà appro-

vato — come noi, deputati del gruppo dei verdi auspichiamo — l'Agenzia avrà un organico di 600 o 700 persone. Ebbene, si tratta di dimensioni minime; se si andasse al di sotto di questa «massa critica» dico chiaramente che preferiremmo non venisse creata un'Agenzia, perché sarebbe incapace di svolgere le funzioni cui è chiamata. Preferiamo che non si prenda in giro l'elettorato e che si dica che della sovranità popolare ci importa relativamente, piuttosto che imbrogliare le carte.

È vero, infatti che il Ministero dell'ambiente è nato molto debole, ma è anche vero che ci lamentiamo di questa debolezza fin dai tempi della sua istituzione. Insomma: la debolezza del Ministero dell'ambiente non può essere addotta come alibi per istituire un'agenzia che per carenze strutturali non sarebbe in grado di fronteggiare i compiti e le funzioni attribuite.

Si potrebbero anche fare paragoni con altre strutture, come l'ENEA con i suoi cinquemila dipendenti o l'Istituto superiore di sanità, che impiega duemilacinquecento persone; ma tutto sommato sarebbe un paragone limitativo. Il confronto va mantenuto aperto anche se da punti di vista diversi: chi propone un'agenzia di duecento persone, come per esempio i colleghi della lega, deve anche dire quali delle previste funzioni in materia di protezione ambientale debbano essere tagliate, perché non vi è dubbio che con duecento persone non si possono esercitare le funzioni indicate nell'articolo 01 del testo in discussione, a nostro parere del tutto necessarie.

Penso comunque che non si tratti di potenziare le strutture politiche e burocratiche privilegiandole su quelle tecniche. Certamente è necessario integrare e adeguare l'organico del Ministero dell'ambiente, ma sarei molto preoccupato se dovessimo avere un braccio tecnico di centosettanta persone ed un braccio politico-amministrativo di ottocento persone. Allora sì che mi preoccuperei! Naturalmente questo non risolve il problema di rafforzare l'organico del Ministero dell'ambiente, ma indica un criterio ed una via per valutare l'efficacia dell'insieme delle strutture politiche, amministrative ed anche tecniche preposte alle nostre politiche ambientali.

Il collega Aliverti ha detto che si rischia una sovrapposizione di funzioni: mi permetto di dire che in questo caso ritengo vi sia una lettura superficiale del testo, poiché non esiste alcuna possibilità di sovrapposizione o di duplicazione di funzioni. All'articolo 01 non si ridefiniscono le funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ma si identificano le attività tecniche e scientifiche connesse all'esercizio di quelle funzioni, che restano com'erano, con una distinzione quindi fra supporto tecnico-scientifico e funzioni politico-amministrative, che restano quelle già previste, attribuite dalla legislazione vigente a vari organi e diverse istituzioni. Quindi non vi è alcuna sovrapposizione né duplicazione di competenze.

Il collega Aliverti ha obiettato che dopo la riforma dell'ENEA, la DISP, essendo parte integrante di quell'ente, sarebbe dovuta restare al suo interno, perché in questo modo avrebbe risposto ad un disegno organico. Mi stupisco che un'obiezione di questo tipo venga da un componente della Commissione attività produttive ci si dimentica che fin dal 1982 il legislatore aveva previsto la separazione della DISP dall'ENEA — peraltro mai attuata —, cioè quella separazione necessaria e funzionale che oggi giustifica una piena autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale della DISP-ENEA rispetto al resto dell'ENEA. È evidente che le funzioni di promozione e di attuazione di tecnologie devono essere separate dalle funzioni di controllo: sono competenze strutturalmente separate.

La DISP non è mai stata separata dall'ENEA perché non si sapeva dove metterla. Il provvedimento in discussione risponde anche a questa necessità — ormai decennale — di completamento del riordino dell'ENEA oltre che di acquisizione di competenze tecniche e scientifiche nel campo della sicurezza industriale. Sarebbe davvero poco responsabile congelare all'interno dell'ENEA una funzione come la valutazione della sicurezza ambientale, la cui metodologia è un patrimonio della DISP.

In occasione dell'incidente verificatosi a Gela — l'esplosione di un impianto — abbiamo registrato affermazioni molto decise del ministro dell'ambiente, che disse di non

avere le strutture per svolgere l'istruttoria tecnica. Occorre fare comunque qualcosa, perché la carenza di strutture tecniche di supporto ha fatto in modo che nessuna istruttoria sia stata conclusa con atti conseguenti per settecento impianti ad alto rischio di incidente, che sono già stati individuati, ai sensi della cosiddetta direttiva Seveso: ciò è accaduto in buona sostanza — oltre che per la complicazione delle procedure — per carenza delle strutture tecniche di supporto.

Qualcuno ha un'altra soluzione da proporre? Lo faccia. Ma non è congelando la DISP nell'ENEA e privando l'agenzia di questo contributo fondamentale che si risolve il problema. Anzi, i problemi diventano due: il permanere nell'ENEA di una struttura che dovrebbe esserne fuori da almeno dieci anni e la rispondenza delle politiche ambientali ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177 e dalla direttiva Seveso. Da questo punto di vista, pertanto, vi è non solo un riordino coerente, ma anche l'utilizzo più razionale possibile delle risorse esistenti, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, molto rigidi, nell'ambito dei quali giustamente ha operato la Commissione ambiente della Camera.

Vi è anche il ricorso ad altre 150 unità di personale dell'ENEA. È stata lamentata un'incidenza eccessiva (150 su 5 mila unità!) su un ente per l'energia nucleare: ma non dimentichiamo che siamo un paese che è uscito dal nucleare. Io auspico che si tratti di personale dell'area ambiente, di coloro che si occupano, come supporto tecnico, degli studi di impatto ambientale. Già ora, pertanto, svolgono quest'attività; con il recepimento delle opere e dei progetti previsti nel secondo allegato della direttiva comunitaria queste persone sarebbero utilissime. Oggi vi è difficoltà a far fronte alle competenze nazionali in materia di studio e di valutazione di impatto ambientale; figuriamoci che cosa accadrà con il recepimento dell'allegato richiamato senza un supporto tecnico, che non sostituisce — lo ripeto — le commissioni del Ministero dell'ambiente o la decisione politico-amministrativa del ministero stesso.

Senza il supporto tecnico la pubblica amministrazione non sarebbe in grado di com-

piere gli studi, le valutazioni di impatto ambientale che si moltiplicheranno. Dopo l'approvazione del Senato il recepimento delle direttive richiamate è in discussione alla Camera.

Potremmo andare avanti portando l'esempio delle funzioni attribuite all'Agenzia, che non costituiscono — lo ribadisco ancora una volta — duplicazione o sostituzione di compiti politico-amministrativi, ma un supporto tecnico in una serie di interventi precisamente delineati nell'articolo 01, ovviamente per la parte di interesse nazionale.

Per quanto riguarda le agenzie regionali, il Governo propone la predisposizione di strutture tecniche. Ho ascoltato il collega Aliverti, che in verità non ha riferito il parere della Commissione attività produttive — che è di diverso contenuto rispetto al suo emendamento — ma ha richiamato il parere della Commissione affari sociali. Posso documentare che il parere della XII Commissione ricalca una lettera inviataci dal sindacato nazionale biologi, chimici e fisici italiani. Niente di male, anche se correttezza parlamentare vorrebbe, quando si esprime un parere, che per lo meno non si riproducesse testualmente, in fotocopia, un documento inviato dall'esterno.

A parte la valutazione del metodo, vorrei soffermarmi sul merito. Ho incontrato esponenti del sindacato ricordato; non dico di averli convinti, ma sicuramente ho evidenziato due errori sostanziali, anche tecnici, contenuti nel documento ripreso in fotocopia nel parere della Commissione affari sociali.

Il documento prescinde dall'ordinanza della Cassazione dell'11 gennaio 1993, come se l'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 fosse stato predisposto dopo il referendum. La Cassazione ha invece affermato che, pur essendovi tale articolo 7, il referendum si sarebbe dovuto svolgere ugualmente; il quesito è stato modificato solo in parte ed è stato riferito anche al contenuto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 502. Vi è stato uno svarione dei nostri colleghi della Commissione affari sociali, che non si sono accorti del tenore dell'articolo 7 riproposto, che stabilisce che le regioni riorganizzino gli attuali servizi delle unità

sanitarie locali, tra i quali è ricompresa anche la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro: proprio quanto contenuto nel quesito referendario. Tale previsione dunque non è riproponibile, pena la sua cassazione, perché in contrasto anche formalmente, oltre che nella sostanza, con il quesito stesso. È evidente, infatti, che non si possono attribuire ai nuovi servizi delle USL competenze ad essi già sottratte. In realtà non è possibile una modifica coerente con il referendum che non sia pasticciata. Un tentativo di risolvere il problema è stato fatto anche dal decreto del Governo, che prevedeva il trasferimento alle strutture tecniche delle competenze ambientali dei presidi multizonali. Ciò però andava contro uno dei punti del quesito referendario, che non trasferiva (andate a rileggerlo se avete dei dubbi) una parte delle strutture tecniche, ma sottraeva alle USL quei presidi, quegli ex laboratori di igiene e profilassi, trasferiti ai comuni e alle USL; il quesito referendario non parlava di una parte delle strutture tecniche, ma di tutte. Ciò perché la gran parte delle analisi che svolgono quei laboratori sono, in concreto, di interesse ambientale; inoltre, è impossibile dividere un laboratorio, stabilire che una certa apparecchiatura ovvero un tecnico siano destinati all'effettuazione di determinate analisi. Trasferendo alle province, o trasferendo alla struttura di protezione dell'ambiente solo quella parte delle strutture tecniche che svolge funzioni strettamente ambientali (il che secondo me è un errore) si contraddice il quesito referendario e si spaccano dei laboratori. Si contraddice quel quesito anche politicamente, perché il risultato referendario non ha chiesto di indebolire i controlli ambientali, ma di rafforzarli. Spaccare dei laboratori di analisi e doverli riorganizzare tutti significa indebolire per un periodo non breve, data la limitatezza delle risorse disponibili, i controlli ambientali, e ciò è in contrasto con la forma e la sostanza del referendum.

Si dice: scriviamo «strutture tecniche» perché così non violiamo l'autonomia legislativa delle regioni nell'organizzazione delle loro funzioni. Attenzione a questa obiezione, perché se avessimo accettato questa impostazione, invece di usare nella legge-quadro

sui parchi l'espressione «parchi regionali» — quindi istituti ben definiti, con un proprio ente di gestione — avremmo dovuto scrivere «aree di protezione regionale», con la conseguenza che talune regioni qualche parco regionale lo avrebbero creato, mentre altre non ne avrebbero istituito alcuno. Per le strutture sanitarie di competenza primaria delle regioni avremmo allora un'organizzazione capillare stabilita per legge (il decreto legislativo n. 502 non è stato mai impugnato da nessuno), mentre per le questioni ambientali si darebbe via libera alle regioni dicendo loro: «Fate come volete, create delle strutture tecniche, mettete a fianco di un assessore due o tre tecnici e riorganizzate l'esistente». In tal modo non si applicherebbero le norme sulle competenze primarie delle regioni, ma si eluderebbe il problema.

L'articolo 03 predisposto dalla Commissione riconosce — non potrebbe fare altrimenti — che queste strutture regionali sono organizzate con legge regionale, ma attribuisce un quadro di riferimento unitario ed efficace all'azione legislativa delle regioni. Il referendum, infatti — lo ripeto —, non era finalizzato a sottrarre formalmente alcune competenze per dare ad esse, altrettanto formalmente, una diversa attribuzione. Ciò significherebbe aver pensato un referendum in termini formali, privo di efficacia. E l'efficacia del referendum sul piano regionale e territoriale si è espressa nella richiesta di controlli e supporti ambientali anche a livello territoriale e locale, più efficaci, maggiormente capaci di modificare le politiche ambientali.

Se lasciamo indefinita la situazione, ossia manteniamo la filosofia dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 502, che parlava di organismo di coordinamento (utilizziamo l'espressione «strutture tecniche», ma la differenza non è sostanziale) e non prevediamo uno strumento, le agenzie regionali, organizzate autonomamente dalle regioni (anche per quanto riguarda le funzioni di interesse regionale, definite ovviamente entro un certo ambito), non rafforziamo i controlli ambientali a livello regionale e locale e non aiutiamo le regioni stesse; creiamo invece maggiori difficoltà all'azione legislativa delle regioni. Non indichiamo, infatti, la necessità

che queste strutture abbiano un'autonomia tecnico-scientifica, un'autonomia almeno gestionale, né prevediamo l'articolazione di queste strutture a livello provinciale (ed in qualche caso anche subprovinciale). In tal modo, invece di utilizzare il referendum per rafforzare i controlli e le politiche ambientali a livello regionale e territoriale, li indeboliamo.

Le regioni verranno poi a dirci che non si sa come svolgere l'istruttoria sul rischio industriale (così ci è stato detto), perché oltre ai 700 impianti ad alto rischio su cui non si sono concluse le istruttorie, vi sono anche i 2 mila di interesse regionale su cui le istruttorie non sono state neanche avviate per l'assoluta mancanza di supporto tecnico.

Vi sono le valutazioni di impatto ambientale di competenza regionale, di cui non si può occupare l'assessore regionale all'ecologia: o questi ha una struttura, un'agenzia autonoma, capace di offrirgli il supporto tecnico, oppure è inutile attribuire alle regioni la competenza di esprimere valutazioni di impatto ambientale su un arco di progetti che è ancora più ampio rispetto a quelli di interesse regionale.

E così via, sul piano dei rifiuti, sui vari piani ambientali che si richiedono alle regioni, e poi alle province, nonché con riferimento al supporto nelle politiche ambientali anche per i comuni. Questa articolazione delle agenzie regionali, quindi, è un fatto non nominalistico, ma sostanziale, che risponde alla volontà referendaria.

Per quanto riguarda l'articolo 04, vi è certamente l'impressione di un intervento oneroso; tuttavia, condivido innanzitutto la sollecitazione del relatore. Inoltre, con riferimento ai controlli ambientali, ripeto, non si volevano solo quelli locali, che già esistono. Sulla base di uno studio di cui disponiamo, potrei fare un elenco dei presidi multinazionali che mancano di apparecchiature e di organici; potrei inoltre citare i servizi territoriali che sono sottodimensionati e che non riescono ad operare i controlli previsti dalla legge, risultando sempre in ritardo. Il controllo sugli scarichi idrici, per esempio, è rimasto in gran parte lettera morta, e molto spesso vi è stato il silenzio-assenso.

Quali sono, allora, le risorse, non solo quelle esistenti ma anche quelle aggiuntive, per migliorare i controlli ambientali a livello locale, provinciale e regionale? Altrimenti, non dico che ci prendiamo in giro, ma non rispondiamo ad un'istanza precisa contenuta nel quesito referendario. Inoltre, nel disegno di legge finanziaria 1994, le risorse delle USL, per la parte dei controlli sugli ambienti di vita e di lavoro, vengono trasferite alle agenzie regionali ed alle loro articolazioni: ma dopo il 1994, quando, come spero, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sarà istituita e sicuramente vi saranno le agenzie regionali, che non faranno più parte del servizio sanitario nazionale, quali fondi riceveranno le strutture regionali, provinciali e territoriali per i controlli ambientali? Chi le finanzierà?

Una sostituzione è già in atto: il fondo sanitario nazionale — per una parte difficile da quantificare; comunque non pochissimo — non andrà più a tali strutture. Il fondo sanitario nazionale, quindi, per la parte relativa ai trasferimenti alle regioni, verrà alleggerito dei relativi costi. Come si compensa, però? Come si sostengono gli oneri di queste strutture territoriali, che continueranno ad operare anche nel 1995, come spero? Se l'ipotesi prospettata dal collega Galli e migliorata con un ampio consenso in Commissione ambiente non va bene, se ne preveda un'altra: non si può pensare, però, per esempio di chiedere ad un lavoratore di una USL, con uno stipendio garantito, di spostarsi al servizio territoriale dei controlli ambientali, assicurandogli lo stipendio soltanto per il 1994, perché «poi si vedrà», intanto viene trasferito con il contratto vigente nel settore della sanità e con i soldi delle USL; una volta effettuato il trasferimento, si vedrà come pagarlo, o quanti pagarne. Non credo che si possa fare così!

Se il meccanismo è oneroso, se la quantificazione è eccessiva, si tratta di precisare e valutare, ma non si può semplicemente cancellare l'articolo 04: altrimenti, si crea un vuoto in relazione ad una situazione a cui responsabilmente non possiamo non fare fronte. Oltre a questa necessità, ripeto, non possiamo semplicemente trasferire l'esistente a livello territoriale, provinciale e regiona-

le. Una volta trasferito l'esistente, garantendo i relativi stipendi e costi, bisogna anche prevedere un potenziamento ed un miglioramento, perché il referendum tendeva al miglioramento del supporto tecnico ai controlli ambientali. Per ottenere tutto questo è necessario che le risorse siano rese disponibili: ben venga quindi un'altra copertura finanziaria o un'altra modalità di finanziamento. I tecnici dipendenti distribuiti tra USL e presidi multizonali sono 15 mila; supponiamo che, per il campo ambientale, se ne utilizzino meno della metà a livello territoriale: mille miliardi sono forse troppi per far fronte alle esigenze di questo organico e per il rafforzamento delle strutture, comprese quelle tecniche? Io credo di no.

Si tratta, certamente, di uno dei nodi di fondo del provvedimento in esame, che deve essere affrontato seriamente.

GIANCARLO GALLI. Anche perché ci sono 3 milioni di aziende!

EDOARDO RONCHI. Credo che si possa introdurre nel testo qualche miglioramento. Si potrebbero prevedere, per esempio, accorpamenti tra aziende che chiedono un maggior numero di autorizzazioni o che richiedono più controlli; oppure si potrebbero limare le tariffe. Ma ritengo che l'eliminazione dell'intero articolo di cui stiamo parlando creerebbe grossi problemi.

Non è vero, tra l'altro, che si tratti di una innovazione che aggiunge tasse ad altre tasse. Vorrei che si prestasse attenzione a questo aspetto. Anzitutto, l'adeguamento delle tariffe di alcuni servizi (in particolare rifiuti, acquedotti, fognature, depurazione) è già stato introdotto nell'ordinamento da diverse leggi...

ENRICO TESTA. Per pagare i costi di gestione di questi servizi!

GIANCARLO GALLI. Questo è previsto anche dalla legge comunitaria che è al Senato!

EDOARDO RONCHI. Quello che dici, collega Testa, in parte è vero ma vi è anche l'integrazione per i controlli ambientali, che era già stata fissata. Adeguando le strutture

per i controlli ambientali, noi adeguiamo anche gli oneri.

Il fatto che le procedure autorizzative debbano essere onerose per chi le richiede ma non debbano comportare oneri per la pubblica amministrazione corrisponde ad un principio di riordino della legislazione comunitaria e, credo, anche di buona amministrazione. Siamo infatti di fronte ad un servizio reso all'opinione pubblica, che non può essere gratuito. Sono d'accordo sull'esigenza di una semplificazione, ma stiamo molto attenti a non creare un vuoto normativo o ad alimentare una specie di psicosi delle ecotasse, come se la questione ambientale non fosse importante e quindi non dovesse essere anche onerosa. Essa è giustamente onerosa; ma non appelliamoci a ciò per criticare l'intero sistema fiscale, perché le complicazioni fiscali sono ben altre rispetto ai pochi oneri che vengono introdotti per tutelare l'ambiente (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Angelini.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Signor Presidente, egregi colleghi, il dibattito che si è svolto in quest'aula, con interventi ampi ed anche articolati (mi riferisco in particolare a quello del collega Ronchi), mi dispensa da una lunga replica, consentendomi di recuperare l'ampio tempo da me impiegato nello svolgere la relazione.

Devo rilevare che nel corso della discussione tutte le parti hanno espresso nei confronti del provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un largo consenso ed un apprezzamento, anche se alcuni colleghi hanno avanzato critiche e trattato taluni aspetti in maniera problematica, manifestando l'opportunità di riesaminare meglio alcuni problemi aperti.

Di fronte alle osservazioni critiche che sono state fatte, mi permetto di esprimere la mia opinione, ferma restando la libertà dell'Assemblea di valutare i numerosi emendamenti presentati.

Al collega Rizzi, al quale do atto di sere-

nità di giudizio e di disponibilità a discutere, vorrei far presente la contraddittorietà della sua critica. Rizzi non ha infatti difficoltà a riconoscere che vi sono paesi con la nostra stessa esperienza e con la medesima esigenza di controllo e supporto tecnico-scientifico, come la Germania, dove l'agenzia nazionale per l'ambiente ha raggiunto un livello certamente superiore al nostro. La sua obiezione è che questo *top* è stato raggiunto gradualmente, attraverso un lungo processo. Desidero ricordare al collega che ciò sarebbe stato possibile anche nel nostro paese se il processo attraverso il quale l'agenzia è stata costituita fosse stato diverso. Credo tuttavia che il riuscire a creare un'agenzia — che anch'egli non può non ritenere opportuna, pur se fondata *ex abrupto* — dipenda dal fatto che noi, al contrario della Germania, abbiamo una riserva di risorse umane, di competenze tecnico-scientifiche che a mio avviso, a prescindere dal giudizio sulla scelta che facciamo, risultano meglio collocate all'interno dell'Agenzia nazionale per l'ambiente piuttosto che in una struttura come quella dell'ENEA-DISP, che, privata di alcuni obiettivi e funzioni lascia degradare (penso al capitale umano, morale e professionale) risorse umane importanti. Credo quindi che nella particolare circostanza in cui ci troviamo, utilizzare al meglio risorse disponibili che hanno un costo per la collettività e per lo Stato, ed utilizzarle in una struttura come questa, che anche secondo il collega Rizzi esercita funzioni ritenute importanti nel nostro paese, costituisca un aspetto positivo su cui vorrei richiamare l'attenzione del collega; mi auguro, anzi, che nel prosieguo del dibattito non mancherà il suo positivo contributo alle riflessioni che faremo.

Il collega Aliverti ha messo in risalto, con riferimento ad una serie di situazioni, una possibile duplicità delle funzioni di supporto tecnico-scientifico e di controllo. Vorrei fargli osservare che la nostra scelta è proprio quella di evitare la duplicazione. Costituire l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale assieme alle agenzie regionali significa concentrare le attività e le funzioni di supporto tecnico-scientifico e le attività di controllo all'interno di questa struttura. Sta

qui la scelta di fondo. Naturalmente, a seguito di valutazione della questione in Assemblea, potremo anche rendere più rigorosa e decisiva tale scelta, giacché alcuni emendamenti non sono stati approvati in Commissione nel corso dell'esame in quella sede, per motivi di ordine tecnico. Essi riguardano una delega al Governo per sopprimere, all'interno delle varie amministrazioni dello Stato, gli organismi aventi competenze confliggenti con questa normativa. Può essere una risposta organizzativa convincente e decisiva; in ogni caso, rigorosa e convincente è la scelta di concentrare nell'agenzia nazionale per la protezione ambientale le funzioni di supporto tecnico-scientifico e di controllo ambientale, in modo da evitare ogni duplicazione.

Per quanto riguarda l'articolo 7 della legge n. 502 del 1992, rimando alle osservazioni del collega Ronchi, totalmente persuasive ed esaustive.

Vorrei anche far osservare al collega Aliverti che nonostante il problema sia stato riproposto in numerose occasioni, non c'è conflitto né sovrapposizione tra i servizi tecnici nazionali creati dall'articolo 9 della legge n. 183 del 198 e l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale. Ognuno ha la sua sfera di competenza. E la legge in questione prevede, anzi un utile raccordo fra i servizi tecnici nazionali e l'ANPA (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

Al collega Aliverti, che fa un'affermazione in qualche modo apodittica e dura, sostenendo che non c'è ENEA senza ENEA-DISP, devo dire che ho molte riserve ad accettare una tale impostazione. Tutti sappiamo che l'ENEA-DISP ha svolto all'interno dell'ENEA una funzione importante, ma nel tempo si è andato orientando più verso il controllo che verso la ricerca. Dopo le note vicende relative all'uso dell'energia nucleare, tale struttura rappresentava quindi una realtà difficilmente omologabile all'interno dell'ENEA. Sono pertanto convinto, come ha poc'anzi ribadito l'onorevole Ronchi, che la famosa riforma dell'ENEA era al massimo una riorganizzazione dell'esistente struttura di tale organismo e che anzi staccare l'ENEA-DISP dall'ENEA rappresenta una liberazione. Attraverso la disciplina che riformiamo in questa sede si offre la possibilità

all'ENEA di svolgere meglio quella funzione di ricerca in campo ambientale che finora non ha potuto espletare fino in fondo.

Quella di costituire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente avvalendosi delle strutture, del personale e delle risorse dell'ENEA-DISP, di 150 dipendenti dell'ENEA e di altri 150 provenienti da altre amministrazioni è, pertanto, a mio avviso una scelta giusta e necessaria, equilibrata rispetto alle funzioni che l'articolo 01 assegna a tale organismo. Mi sembra che quella prevista sia un'utilizzazione ottimale delle risorse umane. Senza con questo voler avanzare critiche che non ci competono, non mi pare che all'interno delle strutture attuali dell'ENEA, così come è stato riorganizzato, e all'interno dell'Istituto superiore di sanità le risorse umane siano oggi valorizzate allo stesso modo.

Vi è un ultimo punto importante e decisivo, che a mio avviso va valutato con equilibrio dall'Assemblea e su cui noi aspettiamo un opportuno chiarimento dal Governo. Mi riferisco all'articolo 04, relativo ai contributi per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli ambientali. Vorrei invitare l'onorevole Chicco Testa, che al riguardo ha avanzato anche osservazioni critiche, a non rifarsi a vecchie impostazioni. Qui non si tratta sicuramente di imposte o di ecotasse o di altri argomenti che richiedono un apposito e più ampio dibattito: non si tratta, cioè, di costruire qualcosa di nuovo, ma di affrontare, nell'ambito del rapporto fra lo Stato da una parte e le province e le regioni dall'altra, il problema delle risorse finanziarie indispensabili ed essenziali per il funzionamento delle agenzie regionali e provinciali e quindi per il funzionamento di tutto il sistema dei controlli. È una questione fondamentale per dare credibilità alla riforma ed assicurare la necessaria fiducia nel rapporto tra Stato e regioni, quella fiducia senza la quale un tale sistema complesso non potrebbe funzionare. In qualche modo noi abbiamo dato applicazione ad una previsione legislativa che già fa parte del nostro ordinamento e addirittura (come ricordava il collega Giancarlo Galli interrompendo il collega Edo Ronchi) della legge comunitaria del 1993, che dà appunto delega al Governo per le istruttorie e per i controlli in materia ambientale. Si

tratta quindi di discutere non *de iure condendo* ma di una previsione già facente parte dell'attuale ordinamento e senza la quale non può esistere un sistema serio e rigoroso di controlli in materia ambientale.

Naturalmente accetto tali critiche; nella pausa che avremo questa sera spero si tenterà, in rapporto con il Governo e attraverso un confronto tra le forze politiche, esaminando gli emendamenti presentati, di arrivare non all'eliminazione del problema, senza il quale rischieremmo un indebolimento fin dall'origine del sistema dei controlli e del rapporto di fiducia che al riguardo lega le regioni e le province allo Stato, ma ad un sua migliore articolazione, valutando anche la quantità delle risorse che vengono convogliate nel settore.

Al collega Galli occorre dare atto di aver offerto un largo contributo per la definizione di questa proposta, che a mio avviso è ingeneroso definire improvvisata. Penso che proprio con lui si possa, a seguito di una verifica in ordine all'opportunità di una revisione dell'articolo 4 sulla base degli emendamenti presentati, convogliare sul sistema dei controlli ambientali a livello regionale una quantità di risorse che può oscillare tra i 200 e i 400 miliardi: si tratta di una cifra che, a nostro avviso, pur essendo molto limitata, è indispensabile per far decollare l'esperienza del controllo ambientale a livello locale.

Collegli, ho dato spazio soprattutto a questi apporti critici. Credo che la discussione sia stata condotta da tutti non solo con buona fede ma anche con grande impegno. Ora disponiamo degli elementi per decidere, ad un alto livello di qualità, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale e delle agenzie regionali e per superare le resistenze e le critiche che sono state manifestate dai colleghi, in senso positivo, nel corso del dibattito (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito, con la replica del rappresentante dal Governo, è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Gover-

no della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (2510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Alessi.

ALBERTO ALESSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo tra il nostro Governo ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord firmato a Roma il 16 maggio 1990 e ratificato dalla Gran Bretagna nel febbraio del 1991 assicura l'assistenza reciproca tra le parti nelle indagini, nel sequestro e nella confisca dei profitti derivanti da attività criminali e rappresenta uno strumento attivo perché la lotta contro le organizzazioni internazionali criminalmente organizzate e dedite al traffico illecito degli stupefacenti — organizzazioni sempre più imponenti e collegate mondialmente — si concretizzi nel modo più efficace.

Il nostro paese da tempo si dedica con particolare serietà e sviluppa accordi bilaterali per cercare di combattere il fenomeno sempre più diffuso. Anche nelle sedi internazionali (in particolare le Nazioni Unite) l'Italia ha promosso importanti risoluzioni

all'esame del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Annoto che vi è la necessità improrogabile di un accordo strategico globale e concertato tra gli Stati, per assicurare un possibile successo in questa difficilissima lotta senza tregua al dilagante fenomeno della criminalità mafiosamente organizzata e della mafia criminalmente organizzata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Intervengo brevemente per sottolineare quanto è già contenuto nella relazione e per ribadire che diamo un grande significato politico a questo accordo perché pensiamo di poter procedere attraverso di esso ad un più ampio accordo con i paesi del Commonwealth.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente il sottosegretario, onorevole Fincato, e il relatore hanno sottolineato l'alto valore dell'accordo intervenuto tra il Governo della Repubblica italiana e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Certamente quello del traffico di stupefacenti è un problema di portata mondiale, che con il provvedimento al nostro esame non viene affrontato nel suo complesso. Ad ogni modo, reputo positivo che si proceda alla ratifica ed all'esecuzione di tale accordo diretto ad assicurare un intervento più organico nella lotta al traffico di stupefacenti.

Con il mio intervento ho voluto semplicemente sottolineare l'esigenza che a, tali problemi venga prestata una attenzione maggiore di quella che siamo soliti dare loro.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Alessi.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

ALBERTO ALESSI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e dunque rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, anche il Governo non ha nulla da aggiungere e pertanto rinunzia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 842.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3024).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Alessi.

ALBERTO ALESSI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare l'importan-

za della produzione cinematografica europea nel momento in cui dibattiamo di questo argomento specialmente con gli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera è stato firmato il 15 agosto 1990, quindi il relativo disegno di legge di ratifica giunge al nostro esame con un certo ritardo, anche se è già stato approvato dal Senato. A mio avviso si tratta di un accordo molto importante, non soltanto perché la Svizzera è un paese con noi confinante, il che ci permette di affrontare meglio le questioni di carattere tecnico e artistico che possono contribuire al miglioramento delle relazioni culturali e commerciali tra i due paesi, ma anche perché per taluni aspetti investe anche l'università e la ricerca.

Ritengo pertanto che tale accordo sia un passaggio importante per stimolare l'impegno delle forze giovanili. Voteremo a favore di tale disegno di legge di ratifica e mi auguro che tale accordo abbia esecuzione al più presto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri scritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Alessi.

ALBERTO ALESSI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e dunque rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, anche il Governo non ha nulla da aggiungere e pertanto rinunzia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

Per lo svolgimento di interrogazioni e per la risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bottini ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

La Presidenza autorizza l'onorevole Bottini ad avvalersi dell'ausilio di un interprete per effettuare il suo intervento.

STEFANO BOTTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire per sollecitare una risposta alla mia interrogazione n. 4-19066 rivolta al ministro della pubblica istruzione, nella quale si denuncia che a tutt'oggi non sono stati ancora nominati i professori, da designare ai sensi dell'articolo 14 della legge in materia, che potrebbero impegnarsi in un proficuo lavoro di organizzazione e di consulenza presso il centro di informazione e documentazione sui problemi della sordità istituito il 19 novembre 1992 presso l'istituto statale dei sordi di via Nomentana a Roma. Ritengo pertanto opportuno sollecitare il ministro della pubblica istruzione affinché effettui tali nomine nel più breve tempo possibile.

Faccio presente che si tratta di un importante centro socio-culturale destinato ad una vasta utenza di sordi e di non udenti, che non comporta alcun onere per lo Stato. Vi è il rischio che questa iniziativa possa essere stroncata dalla burocrazia che sembra essere più sorda delle persone sorde. Questo centro è molto utile per noi!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bottini, e le assicuro che la Presidenza si renderà parte diligente affinché il Governo risponda nel più breve tempo possibile alla sua opportuna iniziativa.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il mio è un sollecito monòtono e monotono. Vorrei sapere perché il Governo, non provvedendo ad inviare la Guardia di finanza ai grandi gruppi che hanno foraggiato Tangentopoli — come la Cogefar-FIAT, la Ligresti-Gras-

setto, la Lodigiani, le cooperative rosse —, continui invece a mandarla a disturbare nelle zone nelle quali in questo momento vi sono le alluvioni. Desidero perciò sollecitare quelle interrogazioni che invitano, appunto, ad andare a cercare gli evasori, là dove ci sono, per migliaia di miliardi e a non inventare evasori dove la gente fa addirittura fatica a sopravvivere, visto che il degrado dei nostri fiumi e delle nostre valli è tale che abitare nelle zone di montagna è a rischio di vita.

PRESIDENTE. Anche a lei, onorevole Tassi la Presidenza rivolge identica assicurazione.

Ordine del giorno della seduta di domani

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 3 novembre 1993, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 408, 867, 1088, 1028, 1261. — Senatori BORRONI ed altri; COPPI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COVIELLO ed altri; GIBERTONI e OTTAVIANI. — Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali (*Approvato dal Senato*) (2967).

PATUELLI — Riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (863).

FELISSARI ed altri — Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (1030).

FERRI ed altri — Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1876).

TASSI — Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di agricoltura e foreste (2736).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

CAVERI — Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste (2923).

ANGHINONI ed altri — Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2971).

— *Relatore*: Giuseppe Albertini.
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1518. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile (*Approvato dal Senato*) (3232).

— *Relatore*: Camoirano Andriollo.
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, recante rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (3162).

— *Relatore*: Dalla Via.
(*Relazione orale*).

Non posso fare a meno di annotare che il provvedimento del Governo ha un titolo incredibile e il Parlamento, che fa opera di *screening* legislativo, non può non rilevarlo. Un provvedimento del Governo, un decreto-legge, non può recare «il rimborso»; può recare semmai «norme in materia di rimborso»!

5. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive (3173).

GRASSO — Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (2817).

— *Relatore*: Gaspari.
(*Relazione orale*).

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 (2510).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 842. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 (*approvato dal Senato*) (3024).

— *Relatore*: Alessi.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale*:

LABRIOLA ed altri — Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (2665).

TASSI — Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1830).

— *Relatore*: Labriola.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*:

S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis. — Senatori PECCHIOLI ed altri; DE MATTEO; COMPAGNA ed altri; COMPAGNA ed altri; FABBRI ed altri; ACQUAVIVA ed altri; GAVA ed altri; SPERONI ed altri; ROCCHI ed altri — Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (*approvata dal Senato*) (2871).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1993

PIRO — Disciplina della propaganda elettorale (255).

MATTARELLA ed altri — Misure urgenti per la disciplina della propaganda elettorale con particolare riferimento al sistema delle telecomunicazioni di massa (538).

CARIGLIA ed altri — Disciplina dei sondaggi preelettorali (657).

PAPPALARDO — Norme in materia di spese elettorali (826).

BATTISTUZZI ed altri — Norme per la disciplina dei sondaggi di opinione (1026).

TASSONE ed altri — Divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2253).

TASSI — Estensione dell'obbligo di denuncia delle spese elettorali ai non eletti (2381).

FORTUNATO — Disciplina della propaganda elettorale (2483).

FORTUNATO — Disciplina dei sondaggi preelettorali (2507).

MARTINAT ed altri — Modifiche all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di pubblicazione e di diffusione di sondaggi nel corso di consultazioni elettorali (2821).

BUTTI — Divieto di diffusione dei sondaggi di opinione durante le consultazioni elettorali (2916).

— *Relatore*: D'Andrea.
(*Relazione orale*).

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (3193).

— *Relatore*: Piero Angelini.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,50.*